SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 50

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 2 marzo 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO VIA PRINCIPE UMBERTO 4, 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in Piazza G. Verdi 10 è stato trasferito temporaneamente nella sede di via Principe Umberto 4, 00185 Roma

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti per l'annata 2011 è terminata il 30 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

SOMMARIO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Sobilon» *(11A02509)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Relogen» *(11A02510)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Gensob» *(11A02511)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Sobatar» *(11A02512)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Repusox» *(11A02513)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Sogenex» *(11A02514)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lorazepam Dorom» *(11A02515)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Diprosalic» *(11A02516)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Streptosil Neomicina» *(11A02517)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Rinoclenil» *(11A02518)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Solprene» *(11A02519)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Acy» *(11A02520)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Citicolina Angenerico» *(11A02521)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Itamidol» *(11A02522)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Vivipram» *(11A02523)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Beriate P» *(11A02524)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Fucidin H» *(11A02525)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Ranitidina Mylan Generics» *(11A02526)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Nyogel» *(11A02527)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Paroxetina Nucleus» *(11A02528)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Vantas» *(11A02529)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Ubit» *(11A02530)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Abstral» *(11A02531)*
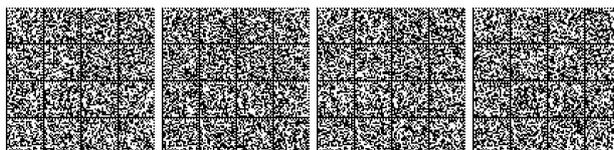
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2010, n. **274**.

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di sanità penitenziaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che approva lo statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° aprile 2008, concernente le modalità e i criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e dei beni strumentali in materia di sanità penitenziaria;

Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello statuto speciale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Ambito operativo

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, numero 16), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia), le modalità, i criteri e le procedure per il trasferimento al Servizio sanitario della Regione delle funzioni sanitarie, delle risorse finanziarie, dei rapporti di lavoro, delle attrezzature, arredi e beni strumentali relativi alla sanità penitenziaria.

Art. 2.

Trasferimento delle funzioni sanitarie

1. Sono trasferite al Servizio sanitario della Regione tutte le funzioni sanitarie svolte nell'ambito del territorio regionale dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e dal Dipartimento per la Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia, comprese quelle concernenti il rimborso alle comunità terapeutiche, sia per i tossicodipendenti che per i minori affetti da disturbi psichici, delle spese sostenute per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica dei detenuti di cui all'articolo 96, commi 6 e 6-*bis*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, per il collocamento, disposto dall'autorità giudiziaria, nelle comunità terapeutiche per minorenni e per giovani adulti di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, nonché quelle riferite ai settori della prevenzione e dell'assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230.

2. La Regione assicura l'espletamento delle funzioni trasferite tramite le Aziende per i servizi sanitari della Regione nel cui ambito territoriale di competenza sono ubicati gli istituti ed i servizi penitenziari nonché i servizi minorili.

3. La Regione nell'ambito della propria autonomia statutaria disciplina con propri provvedimenti, in coerenza ai principi definiti dalle linee guida di cui all'allegato sub *A)* al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008 (Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria), l'esercizio delle funzioni trasferite e le relative modalità organizzative, gli obiettivi e gli interventi da attuare a tutela della salute dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari nonché dei minori sottoposti a provvedimento penale.

Art. 3.

Trasferimento dei rapporti di lavoro

1. Il personale dipendente di ruolo, indicato nell'allegata tabella *B)*, parte integrante del presente decreto, in servizio alla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto, che esercita le funzioni sanitarie di cui all'articolo 2 nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia di competenza del territorio regionale, è trasferito dalla medesima data alle Aziende per i servizi sanitari della Regione nel cui ambito territoriale di competenza sono ubicati gli istituti penitenziari e i servizi minorili ove tale personale presta servizio.

2. Il personale di cui al comma 1, appartenente alle qualifiche e ai profili di cui alla allegata tabella *A)*, viene inquadrato nelle corrispondenti categorie e profili previsti per il personale delle Aziende per i servizi sanitari della Regione sulla base della medesima tabella *A)*, che costituisce parte integrante del presente decreto. Fermo restando la corresponsione dell'indennità professionale specifica prevista per la categoria e il profilo di inquadramento, la fascia retributiva di confluenza, nell'ambito della categoria di inquadramento, è determinata, facendo
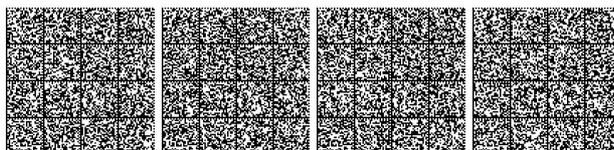
riferimento ai parametri contrattuali relativi ai CCNL di riferimento vigenti, tenendo conto del maturato economico corrispondente alla sommatoria dello stipendio tabellare e dell'indennità penitenziaria, determinati anch'essi sulla base dei rispettivi parametri contrattuali relativi ai CCNL di riferimento vigenti, decurtato del valore della predetta indennità professionale specifica; ove l'importo così determinato non corrisponda a quello delle fasce retributive della categoria di inquadramento, al dipendente viene assegnata la fascia immediatamente inferiore e la differenza è mantenuta come assegno *ad personam*. Con il trasferimento, il rapporto di lavoro viene disciplinato, oltre che dalle vigenti disposizioni di legge, dalla contrattazione collettiva del personale dei ruoli del Servizio sanitario nazionale. Il servizio prestato alle dipendenze del Ministero della giustizia viene interamente riconosciuto per le finalità giuridiche, previdenziali ed economiche.

3. I rapporti di lavoro instaurati ai sensi della legge 9 ottobre 1970, n. 740 con il personale sanitario indicato nell'allegata tabella *B)*, in essere alla data del 30 giugno 2009 e ancora esistenti alla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto, sono trasferiti, a decorrere dalla medesima data, dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e dal Dipartimento per la Giustizia Minorile del Ministero della giustizia alle Aziende per i servizi sanitari della Regione nei cui territori sono ubicati gli istituti e servizi penitenziari e i servizi minorili di riferimento. Tali rapporti continuano ad essere disciplinati dalla citata legge n. 740 del 1970 fino alla relativa scadenza.

4. Al personale di cui al comma 1, non in servizio negli istituti e servizi penitenziari e nei servizi minorili di riferimento, è consentita la facoltà di optare tra le Aziende sanitarie locali in ambito provinciale cui sono trasferite le funzioni sanitarie di cui all'articolo 2 del presente decreto.

5. In fase di prima applicazione, al fine di garantire la continuità dell'assistenza sanitaria di natura psicologica prestata ai detenuti e agli internati, le Aziende per i servizi sanitari della Regione, nel cui territorio sono ubicati gli istituti e servizi penitenziari e i servizi minorili di riferimento, possono stipulare con il Ministero della giustizia apposite convenzioni non onerose della durata non superiore a dodici mesi, redatte secondo schemi tipo approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di avvalersi della collaborazione degli esperti convenzionati con il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272.

6. Sono trasferiti alle Aziende per i servizi sanitari della Regione, nel cui territorio sono ubicati gli istituti penitenziari ove il personale convenzionato opera, i rapporti convenzionali con il personale individuato nella tabella relativa alla Regione Friuli Venezia Giulia allegata al decreto del Ministro della Salute e del Ministro della Giustizia 10 aprile 2002 (Individuazione del personale operante negli istituti penitenziari, nei settori della prevenzione e della assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti) operante nei settori della prevenzione e della assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti, nell'ambito dei profili professionali medico, psicologo e infermiere, in essere alla data del 30 giugno 2009 ed ancora esistenti alla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto.

7. I rapporti di lavoro di cui ai commi 3 e 6, ove siano a tempo determinato con scadenza anteriore ai sei mesi dalla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto, sono prorogati per la durata di dodici mesi dalla medesima data, salva la scadenza naturale se successiva.

8. L'elenco nominativo dei titolari dei rapporti di lavoro trasferiti ai sensi del presente articolo è annesso ad apposito decreto direttoriale del direttore generale del personale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e del direttore generale del personale del Dipartimento per la Giustizia Minorile del Ministero della giustizia, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto. Il numero delle unità da trasferire per ciascun profilo e per ciascun tipo di rapporto è indicato, per il personale di ruolo e non di ruolo di cui ai commi 1 e 3, nell'allegata tabella *B)* e, per il personale operante nei settori della prevenzione e della assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti, nella tabella relativa alla Regione Friuli Venezia Giulia allegata al decreto del Ministro della Salute e del Ministro della Giustizia 10 aprile 2002.

9. Le Aziende sanitarie locali, previo accordo con il Ministero della giustizia e nel rispetto della vigente normativa in materia di assunzioni e dei vincoli ivi previsti in materia di contenimento delle spese di personale, possono avvalersi delle graduatorie dei concorsi espletati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto per il reclutamento in ruolo di figure professionali oggetto del trasferimento alle Aziende per i servizi sanitari della Regione.

10. Con apposite convenzioni da stipularsi, entro 60 giorni dalla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto, tra il Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari della Regione competente per territorio ed il Provveditore regionale per l'Amministrazione penitenziaria e/o il Direttore del centro per la giustizia minorile, in conformità allo schema tipo di convenzione approvato in sede di Conferenza Unificata il 29 ottobre 2009, è individuato il personale medico cui affidare le prestazioni medico legali in favore del personale del Corpo della Polizia penitenziaria.

Art. 4.

Trasferimento delle attrezzature e beni strumentali

1. Le attrezzature, gli arredi ed i beni strumentali, afferenti alle attività sanitarie di cui all'articolo 2, di proprietà del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e del Dipartimento per la Giustizia Minorile del Ministero

della Giustizia e individuati con apposito inventario compilato d'intesa tra il Ministero della giustizia e la Regione entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono trasferiti alle Aziende per i servizi sanitari competenti per territorio con la sottoscrizione di un verbale di consegna.

2. La Regione può avvalersi per la redazione degli inventari di cui al comma 1 di personale delle Aziende per i servizi sanitari della Regione.

3. I beni trasferiti ai sensi del comma 1 entrano a far parte del patrimonio delle Aziende per i servizi sanitari della Regione e sono sottoposti al regime giuridico di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e della normativa regionale di attuazione del medesimo.

4. I locali adibiti all'esercizio delle funzioni sanitarie di cui all'articolo 2, individuati con apposito inventario compilato d'intesa tra il Ministero della giustizia e la Regione entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono concessi in uso a titolo gratuito, per l'utilizzo da parte delle Aziende per i servizi sanitari nel cui ambito territoriale sono ubicati gli istituti e servizi penitenziari di riferimento, sulla base di apposite convenzioni stipulate in conformità allo schema tipo approvato in sede di Conferenza Unificata il 29 aprile 2009.

5. Nelle convenzioni di cui al comma 4 sono altresì disciplinate la facoltà e le modalità di subentro delle Aziende per i servizi sanitari nei contratti in essere con terzi, aventi ad oggetto i beni conferiti in uso e i servizi.

6. Gli inventari di cui al comma 4 dovranno includere anche i locali già utilizzati gratuitamente dalle Aziende per i servizi sanitari per le attività connesse alle patologie da dipendenza.

Art. 5.

Rapporti di collaborazione

1. Le forme di collaborazione relative alle funzioni della sicurezza ed i rapporti di collaborazione tra l'ordinamento sanitario e l'ordinamento penitenziario, anche in materia di patologie di dipendenza, sono disciplinati secondo i principi contenuti nell'Accordo adottato in sede di Conferenza Unificata il 20 novembre 2008 ed in conformità all'ordinamento statutario della Regione.

Art. 6.

Esenzioni fiscali

1. Tutti gli atti, contratti, formalità ed adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e tributo.

Art. 7.

Decorrenza dell'efficacia

1. Fatti salvi i termini espressamente previsti, le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge o delle leggi statali che, ai sensi dell'articolo 63, quinto comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia), modificano il Titolo IV dello Statuto.

2. A decorrere dalla data di decorrenza dell'efficacia di cui al comma 1, previa sottoscrizione del verbale di consegna, sono trasferiti le attrezzature, gli arredi ed i beni strumentali di cui all'articolo 4, comma 1.

3. A decorrere dalla data di decorrenza dell'efficacia di cui al comma 1, previa sottoscrizione di apposite convenzioni stipulate in conformità allo schema tipo approvato in sede di Conferenza Unificata il 29 aprile 2009, sono concessi in uso gratuito i locali di cui all'articolo 4, comma 4.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FITTO, *Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

FAZIO, *Ministro della salute*

BRUNETTA, *Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO
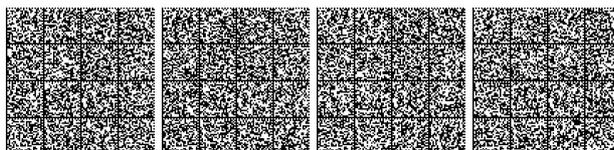
Allegato A (Articolo 3)

TABELLA EQUIPARAZIONE PERSONALE

QUALIFICHE E PROFILI PROFESSIONALI DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**QUALIFICHE E CATEGORIE DI INQUADRAMENTO NEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
DIRIGENTE MEDICO	DIRIGENTE MEDICO
TECNICO B1	CATEGORIA BS
Figura professionale di riferimento: ex infermiere generico	Profilo: infermiere generico
TECNICO B2	
Figura professionale di riferimento: ex infermiere professionale	CATEGORIA D
TECNICO B3	Profilo: collaboratore professionale sanitario-infermiere
Figura professionale di riferimento: ex caposala	
TECNICO RADIOLOGO B2 - B3 - B3S	CATEGORIA D
Figura professionale di riferimento: ex tecnico radiologo	Profilo: collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica
TECNICO DI LABORATORIO DI ANALISI B3	CATEGORIA D
Figura professionale di riferimento: ex tecnico di laboratorio di analisi	Profilo: collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico

Allegato B (Articolo 3)

NUMERO DELLE UNITÀ DA TRASFERIRE PER CIASCUN PROFILO E TIPO DI RAPPORTO. DATI AL 30.06.2009

PERSONALE DI RUOLO DEL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA E DEL DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE IN SERVIZIO NELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA							
QUALIFICA DIRIGENZIALE O FIGURA PROFESSIONALE	CC GORIZIA	CC PORDENONE	CC TOLMEZZO	CC TRIESTE	CC UDINE	DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE	TOTALE UNITA	RAPPORTO LAVORO
Dirigente Medico Psichiatra								Dirigente penitenziario - *Legge 27 luglio 2005, n. 154* e *D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 63.* Rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Capo Sala - B3					1		1	Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale comparto Ministeri. Rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Infermiere Professionale - B2								Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale comparto Ministeri. Rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Infermiere Generico - B1								Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale comparto Ministeri. Rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Assistente Tecnico Laboratorio Analisi - B3								Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale comparto Ministeri. Rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
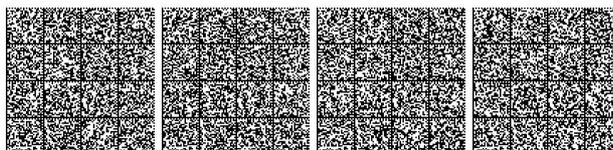
QUALIFICA DIRIGENZIALE O FIGURA PROFESSIONALE	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA					DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE	TOTALE UNITA'	RAPPORTO LAVORO
	CC GORIZIA	CC PORDENONE	CC TOLMEZZO	CC TRIESTE	CC UDINE			
Tecnico Capo di Radiologia e/o Radioterapia - B3 Super								Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale comparto Ministeri. Rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Tecnico Capo di Radiologia e/o Radioterapia - B3								Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale comparto Ministeri. Rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Tecnico Radiologia medica - B2								Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale comparto Ministeri. Rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Psicologo - C3								Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale comparto Ministeri. Rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Psicologo - C2								Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale comparto Ministeri. Rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Psicologo - C1								Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale comparto Ministeri. Rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
TOTALE DI RUOLO	0	0	0	0	1		1	

PERSONALE NON DI RUOLO DEL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA E DEL DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE IN SERVIZIO NELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA							
QUALIFICA PROFESSIONALE	**CC GORIZIA**	**CC PORDENONE**	**CC TOLMEZZO**	**CC TRIESTE**	**CC UDINE**	**DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE**	**TOTALE UNITA'**	**RAPPORTO LAVORO**
Medico Incaricato			1		1		**2**	Legge 9 ottobre 1970, n. 740 (art. 1)
Medico Incaricato Provvisorio	1	1		1			**3**	Legge 9 ottobre 1970, n. 740 (art. 50)
Medico di Guardia	3	4	5	5	4		**21**	Legge 9 ottobre 1970, n. 740 (art. 51) - Rapporto di lavoro a **convenzione**
Medico di Guardia Psichiatrica							**0**	Legge 9 ottobre 1970, n. 740 (art. 51) - Rapporto di lavoro a **convenzione**
Medico Specialista	1		4	3	1		**9**	Legge 9 ottobre 1970, n. 740 (art. 52) - Rapporto di lavoro a **convenzione**

	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA							
QUALIFICA PROFESSIONALE	CC GORIZIA	CC PORDENONE	CC TOLMEZZO	CC TRIESTE	CC UDINE	DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE	TOTALE UNITA'	RAPPORTO LAVORO
Infermiere	3	4	1	1	2		11	Legge 9 ottobre 1970, n. 740 (art. 53) - Rapporto di lavoro a **convenzione**
Ausiliario Socio Sanitario							0	Legge 9 ottobre 1970, n. 740 (art. 53) - Rapporto di lavoro a **convenzione**
Personale Tecnico Parasanitario							0	Legge 9 ottobre 1970, n. 740 (art. 53) - Rapporto di lavoro a **convenzione**
Puericultrice							0	Legge 9 ottobre 1970, n. 740 (art. 53) - Rapporto di lavoro a **convenzione**
Personale addetto alla Sorveglianza Fisico-Dosimetrica							0	Decreto Legislativo 26 maggio 2000, n. 187
TOTALE NON DI RUOLO	8	9	11	10	8		46	

NOTE

Avvertenza:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo dell'art. 65 dello statuto speciale approvato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 1° febbraio 1963, è il seguente:

«Art. 65. — Con decreti legislativi, sentita una commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente statuto e quelle relative al trasferimento all'amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla regione.».

— Si riporta il comma 283 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.;

«283. Al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria di cui al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, e successive modificazioni, comprensivo dell'assistenza sanitaria negli istituti penali minorili, nei centri di prima accoglienza, nelle comunità e negli ospedali psichiatrici giudiziari, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza previsti dalla legislazione vigente e delle risorse finanziarie di cui alla lettera *c)*:

a) il trasferimento al Servizio sanitario nazionale di tutte le funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia, ivi comprese quelle concernenti il rimborso alle comunità terapeutiche delle spese sostenute per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica dei detenuti di cui all'articolo 96, commi 6 e 6-*bis*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e per il collocamento nelle medesime comunità dei minorenni e dei giovani di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, disposto dall'autorità giudiziaria;

b) le modalità e le procedure, secondo le disposizioni vigenti in materia, previa concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale dei rapporti di lavoro in essere, anche sulla base della legislazione speciale vigente, relativi all'esercizio di funzioni sanitarie nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia, con contestuale riduzione delle dotazioni organiche dei predetti Dipartimenti in misura corrispondente alle unità di personale di ruolo trasferite al Servizio sanitario nazionale;

c) il trasferimento al Fondo sanitario nazionale per il successivo riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie, valutate complessivamente in 157,8 milioni di euro per l'anno 2008, in 162,8 milioni di euro per l'anno 2009 e in 167,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, di cui quanto a 147,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 a valere sullo stato di previsione del Ministero della giustizia e quanto a 10 milioni di euro per
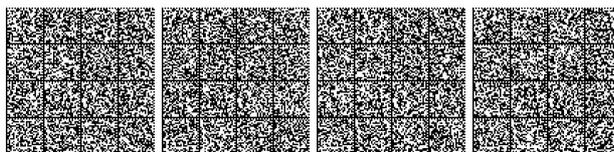
l'anno 2008, 15 milioni di euro per l'anno 2009 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 a valere sullo stato di previsione del Ministero della salute;

d) il trasferimento delle attrezzature, degli arredi e dei beni strumentali di proprietà del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia afferenti alle attività sanitarie;

e) i criteri per la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie complessive, come individuate alla lettera *c)*, destinate alla sanità penitenziaria.».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008 (Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 maggio 2008, n. 126.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1 della citata legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1:

«Art. 5 — 1. Con l'osservanza dei limiti generali indicati nell'art. 4 ed in armonia con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nelle singole materie, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

1)

2) disciplina del *referendum* previsto negli artt. 7 e 33;

3) istituzione di tributi regionali prevista nell'art. 51;

4) disciplina dei controlli previsti nell'articolo 60;

5)

6) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

7) disciplina dei servizi pubblici di interesse regionale ed assunzione di tali servizi;

8) ordinamento delle Casse di risparmio, delle Casse rurali; degli Enti aventi carattere locale o regionale per i finanziamenti delle attività economiche nella Regione;

9) istituzione e ordinamento di Enti di carattere locale o regionale per lo studio di programmi di sviluppo economico;

10) miniere, cave e torbiere;

11) espropriazione per pubblica utilità non riguardanti opere a carico dello Stato;

12) linee marittime di cabotaggio tra gli scali della Regione;

13) polizia locale, urbana e rurale;

14) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni; opere idrauliche di 4ª e 5ª categoria;

15) istruzione artigiana e professionale successiva alla scuola obbligatoria; assistenza scolastica;

16) igiene e sanità, assistenza sanitaria ed ospedaliera, nonché il recupero dei minorati fisici e mentali;

17) cooperazione, compresa la vigilanza sulle cooperative;

18) edilizia popolare;

19) toponomastica;

20) servizi antincendi;

21) annona;

22) opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali.».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dei commi 6 e 6-*bis* dell'art. 96 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 ottobre 1990, n. 255, S.O.;

«6. Grava sull'amministrazione penitenziaria l'onere per il mantenimento, la cura o l'assistenza medica della persona sottoposta agli arresti domiciliari allorché tale misura sia eseguita presso una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116 e convenzionata con il Ministero della giustizia.

6-*bis*. Per i minori tossicodipendenti o tossicofili, anche portatori di patologie psichiche correlate all'uso di sostanze stupefacenti, sottoposti alle misure cautelari non detentive, alla sospensione del processo e messa alla prova, alle misure di sicurezza, nonché alle misure alternative alla detenzione, alle sanzioni sostitutive, eseguite con provvedimenti giudiziari di collocamento in comunità terapeutiche e socio-riabilitative, gli oneri per il trattamento sanitario e socio-riabilitativo sono a carico del Dipartimento giustizia minorile, fatti salvi gli accordi con gli enti territoriali e, nelle more della piena attuazione del trasferimento di dette competenze, del Servizio sanitario nazionale.».

— Si riporta il testo dell'art. 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 agosto 1989, n. 182, S.O.;

«Art. 24. (Esecuzione di provvedimenti limitativi della libertà personale). — 1. Le misure cautelari, le misure alternative, le sanzioni sostitutive, le pene detentive e le misure di sicurezza si eseguono secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni anche nei confronti di coloro che nel corso dell'esecuzione abbiano compiuto il diciottesimo ma non il ventunesimo anno di età. L'esecuzione rimane affidata al personale dei servizi minorili.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando l'esecuzione ha inizio dopo il compimento del diciottesimo anno di età.».

— Il testo del comma 1, dell'articolo 8 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 (Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'articolo 5 della L. 30 novembre 1998, n. 419), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 luglio 1999, n. 165, S.O., è il seguente:

«Art. 8. - 1. (Trasferimento delle funzioni e fase sperimentale). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 sono trasferite al Servizio sanitario nazionale le funzioni sanitarie svolte dall'amministrazione penitenziaria con riferimento ai soli settori della prevenzione e della assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti. Sono contestualmente trasferiti il relativo personale, le attrezzature, gli arredi e gli altri beni strumentali nonché le risorse finanziarie, nel rispetto dei princìpi contenuti nell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

— Per i riferimenti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

— La legge 9 ottobre 1970, n. 740 (Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 ottobre 1970, n. 270.

— Si riporta il testo dell'art. 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 1975, n. 212, S.O.;

«Art. 80. (Personale dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena). Presso gli istituti di prevenzione e di pena per adulti, oltre al personale previsto dalle leggi vigenti, operano gli educatori per adulti e gli assistenti sociali dipendenti dai centri di servizio sociale previsti dall'articolo 72.

L'amministrazione penitenziaria può avvalersi, per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento, di personale incaricato giornaliero, entro limiti numerici da concordare annualmente, con il Ministero del tesoro.
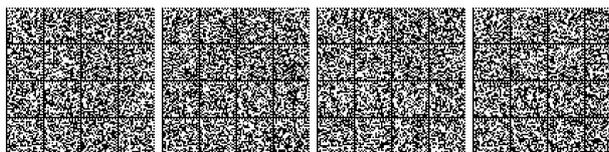
Al personale incaricato giornaliero è attribuito lo stesso trattamento ragguagliato a giornata previsto per il corrispondente personale incaricato.

Per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento, l'amministrazione penitenziaria può avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate.

Il servizio infermieristico degli istituti penitenziari, previsti dall'art. 59, è assicurato mediante operai specializzati con la qualifica di infermieri.

A tal fine la dotazione organica degli operai dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, emanato a norma dell'articolo 17 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, è incrementata di 800 unità riservate alla suddetta categoria. Tali unità sono attribuite nella misura di 640 agli operai specializzati e di 160 ai capi operai.

Le modalità relative all'assunzione di detto personale saranno stabilite dal regolamento di esecuzione.».

— Si riporta il testo dell'art. 8 del citatodecreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272.

«Art. 8. (Servizi dei centri per la giustizia minorile). — 1. I servizi facenti parte dei centri per la giustizia minorile sono:

a) gli uffici di servizio sociale per minorenni;

b) gli istituti penali per minorenni;

c) i centri di prima accoglienza;

d) le comunità;

e) gli istituti di semilibertà con servizi diurni per misure cautelari, sostitutive e alternative.

2. I servizi indicati nel comma 1 si avvalgono, nell'attuazione dei loro compiti istituzionali, anche della collaborazione di esperti in pedagogia, psicologia, sociologia e criminologia.».

— Lo schema approvato dalla Conferenza Unificata in data 29 ottobre 2009 (Accordo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento recante: «Schema tipo di convenzione per le prestazioni medico legali in favore del Corpo della Polizia Penitenziaria.»), è classificato con «Rep. n. 51/CU».

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421),pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1992, n. 305, S.O.;

«Art. 5. (Patrimonio e contabilità). — 1. Nel rispetto della normativa regionale vigente, il patrimonio delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere è costituito da tutti i beni mobili e immobili ad esse appartenenti, ivi compresi quelli da trasferire o trasferiti loro dallo Stato o da altri enti pubblici, in virtù di leggi o di provvedimenti amministrativi, nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità.

2. Le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere hanno disponibilità del patrimonio secondo il regime della proprietà privata, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 830, secondo comma, del codice civile. Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili sono assoggettati a previa autorizzazione della regione. I beni mobili e immobili che le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico utilizzano per il perseguimento dei loro fini istituzionali costituiscono patrimonio indisponibile degli stessi, soggetti alla disciplina dell'articolo 828, secondo comma, del codice civile.

3. Le leggi e i provvedimenti di cui al comma 1 costituiscono titolo per la trascrizione, la quale è esente da ogni onere relativo a imposte e tasse.

4. Gli atti di donazione a favore delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere che abbiano a oggetto beni immobili con specifica destinazione a finalità rientranti nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, sono esenti dal pagamento delle imposte di donazione, ipotecarie e catastali.

5. Qualora non vi abbiano già provveduto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le regioni emanano norme per la gestione economico finanziaria e patrimoniale delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, informate ai princìpi di cui al codice civile, così come integrato e modificato con decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e prevedendo:

a) la tenuta del libro delle deliberazioni del direttore generale;

b) l'adozione del bilancio economico pluriennale di previsione nonché del bilancio preventivo economico annuale relativo all'esercizio successivo;

c) la destinazione dell'eventuale avanzo e le modalità di copertura degli eventuali disavanzi di esercizio;

d) la tenuta di una contabilità analitica per centri di costo e responsabilità che consenta analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati;

e) l'obbligo delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere di rendere pubblici, annualmente, i risultati delle proprie analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centri di costo e responsabilità;

f) il piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare anche attraverso eventuali dismissioni e conferimenti.

6. Per conferire struttura uniforme alle voci dei bilanci pluriennali e annuali e dei conti consuntivi annuali, nonché omogeneità ai valori inseriti in tali voci e per consentire all'Agenzia per i servizi sanitari regionali rilevazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, è predisposto apposito schema, con decreto interministeriale emanato di concerto fra i Ministri del tesoro e della sanità, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

7. Le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere sono tenute agli adempimenti di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e all'articolo 64 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. La disciplina contabile di cui al presente articolo decorre dal 1° gennaio 1995 e la contabilità finanziaria è soppressa.».

Note all'art. 5:

— L' accordo approvato dalla Conferenza Unificata in data 20 novembre 2008 (Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali concernente la definizione delle forme di collaborazione relative alle funzioni della sicurezza ed i principi ed i criteri di collaborazione tra l'ordinamento sanitario e l'ordinamento penitenziario e della giustizia minorile in attuazione dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008), è classificato con «Rep. n. 102/CU».

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo del quinto comma dell'art. 63 della citata legge costituzionale 31 gennaio1963, n. 1.

«Le disposizioni contenute nel titolo IV possono essere modificate con leggi ordinarie, su proposta di ciascun membro delle Camere, del Governo e della Regione, e, in ogni caso, sentita la Regione.».

— Lo schema approvato dalla Conferenza Unificata in data 29 aprile 2009 (Approvazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del D.P.C.M. 1° aprile 2008, dello schema di convenzione tipo per l'utilizzo da parte delle Aziende Sanitarie Locali, nel cui territorio sono ubicati gli istituti e i servizi penitenziari di riferimento, dei locali adibiti all'esercizio delle funzioni sanitarie), è classificato con «Rep n. 29/CU».

11G0049
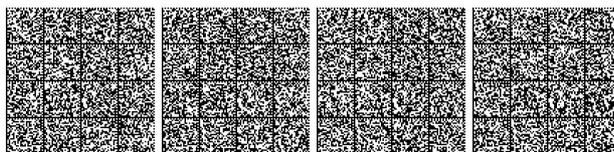
DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 febbraio 2011.

Proroga dello stato di emergenza in ordine ai gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio della provincia di Messina nei giorni dall'11 al 17 febbraio 2010.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 febbraio 2010, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio della provincia di Messina nei giorni dall'11 al 17 febbraio 2010;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato, altresì, che sono ancora in corso le iniziative di carattere urgente necessarie alla rimozione delle situazioni di pericolo per il ritorno alle normali condizioni di vita;

Considerata, quindi, l'esigenza di prevedere una proroga dello stato di emergenza al fine di porre in essere i necessari interventi finalizzati al definitivo rientro nell'ordinario;

Viste le iniziative poste in essere dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2010 recante: «Indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225»;

Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono, quindi, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del 4 febbraio 2011 con cui il Presidente della regione Siciliana - Commissario delegato chiede una proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2011;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 29 febbraio 2012, lo stato di emergenza in ordine ai gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio della provincia di Messina nei giorni dall'11 al 17 febbraio 2010.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

11A02797

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 gennaio 2011.

Variazione del prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi denominati fiammiferi Marsiglia, Testa Rossa, Le tre stelle, Familiari Marsiglia F100, Maxi box Marsiglia F/S 240, Minerva Marsiglia F/S 40, Svedesi Marsiglia F/S 40, Euromatch Famiglia ECO 100, Euromatch Superbox S255.

IL DIRETTORE PER LE ACCISE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 20 febbraio 1959, recante le caratteristiche delle marche contrassegno per fiammiferi, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, recante l'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 3 giugno 1992, con il quale l'aggio per la vendita dei fiammiferi è stato fissato nella misura del 10 per cento del prezzo di vendita al pubblico;

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1994, concernente le condizioni e modalità di applicazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi di provenienza comunitaria;
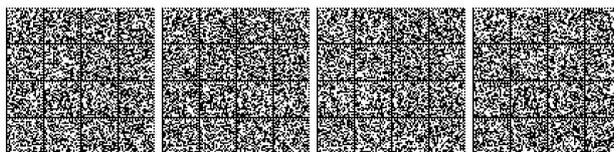
Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 15 aprile 2002, con il quale vengono, tra l'altro, rideterminati gli scaglioni di prezzo di vendita dei fiammiferi di ordinario consumo ai fini dell'applicazione delle aliquote di imposta di fabbricazione;

Visto il decreto direttoriale 10 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 2003, con il quale è stato iscritto nella tariffa di vendita al pubblico un nuovo tipo di fiammifero denominato «Fiammiferi Marsiglia»;

Visto il decreto direttoriale 13 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 23 agosto 2007, con il quale è stato iscritto nella tariffa di vendita al pubblico un nuovo tipo di fiammifero denominato «Testa Rossa»;

Visto il decreto direttoriale 13 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 23 agosto 2007, con il quale è stato iscritto nella tariffa di vendita al pubblico un nuovo tipo di fiammifero denominato «Le tre stelle»;

Visto il decreto direttoriale 11 dicembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 2010, con il quale è stato iscritto nella tariffa di vendita al pubblico un nuovo tipo di fiammifero denominato «Familiari Marsiglia F100»;

Visto il decreto direttoriale 11 dicembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 2010, con il quale è stato iscritto nella tariffa di vendita al pubblico un nuovo tipo di fiammifero denominato «Maxi box Marsiglia F/S 240»;

Visto il decreto direttoriale 11 dicembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 2010, con il quale è stato iscritto nella tariffa di vendita al pubblico un nuovo tipo di fiammifero denominato «Minerva Marsiglia F/S 40»;

Visto il decreto direttoriale 11 dicembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 2010, con il quale è stato iscritto nella tariffa di vendita al pubblico un nuovo tipo di fiammifero denominato «Svedesi Marsiglia F/S 40»;

Visto il decreto direttoriale 23 ottobre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 20 novembre 2008, con il quale è stato iscritto nella tariffa di vendita al pubblico un nuovo tipo di fiammifero denominato «Euromatch Famiglia ECO 100»;

Visto il decreto direttoriale 23 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 23 agosto 2003, con il quale è stato iscritto nella tariffa di vendita al pubblico un nuovo tipo di fiammifero denominato «Euromatch Superbox S255»;

Vista la richiesta di variazione del prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi denominati «Fiammiferi Marsiglia», «Testa Rossa», «Le tre stelle», «Familiari Marsiglia F100», «Maxi box Marsiglia F/S 240», «Minerva Marsiglia F/S 40» e «Svedesi Marsiglia F/S 40» presentata dalla Società Sirfa s.r.l.;

Vista la richiesta di variazione del prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi denominati «Euromatch Famiglia ECO 100», ed «Euromatch Superbox S255» presentata dalla Società Matches and Flames s.r.l.;

Attesa la necessità di procedere in linea con le citate richieste;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo di vendita al pubblico dei seguenti tipi di fiammiferi, per singolo condizionamento, è variato come segue:

scatola di cartoncino contenente 100 fiammiferi di legno denominati «Fiammiferi Marsiglia» da euro 0,30 a euro 0,40;

scatola di cartoncino contenente 100 fiammiferi di legno denominati «Testa Rossa» da euro 0,38 a euro 0,40;

scatola di cartoncino contenente 100 fiammiferi di legno denominati «Le tre stelle» da euro 0,30 a euro 0,40;

scatola di cartoncino contenente 100 fiammiferi di legno denominati «Familiari Marsiglia F100» da euro 0,35 a euro 0,40;

scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 240 fiammiferi di legno denominati «Maxi box Marsiglia F/S 240» da euro 1,20 a euro 1,40;

bustina di cartoncino contenente 40 fiammiferi di legno denominati «Minerva Marsiglia F/S 40» da euro 0,35 a euro 0,40;

scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 40 fiammiferi di legno denominati «Svedesi Marsiglia F/S 40» da euro 0,25 a euro 0,40;

scatola di cartoncino a bustina contenente 100 fiammiferi di legno paraffinati denominati «Euromatch Famiglia ECO 100» da euro 0,30 a euro 0,40;

scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 255 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «Euromatch Superbox S255» da euro 1,00 a euro 1,20.

Art. 2.

L'imposta di fabbricazione, ai sensi del decreto ministeriale 1° marzo 2002 e l'imposta sul valore aggiunto dovute per singolo condizionamento dei fiammiferi di ordinario consumo di cui all'art. 3, in relazione al prezzo di vendita al pubblico, sono determinate come segue:

Tipo di fiammiferi	Prezzo di vendita (euro)	Imposta di fabbricazione (euro)	Imposta sul valore aggiunto (euro)
scatola di cartoncino contenente 100 fiammiferi di legno denominati «Fiammiferi Marsiglia»	0,40	0,092	0,0666
scatola di cartoncino contenente 100 fiammiferi di legno denominati «Testa Rossa»	0,40	0,092	0,0666
scatola di cartoncino contenente 100 fiammiferi di legno denominati «Le tre stelle»	0,40	0,092	0,0666
scatola di cartoncino contenente 100 fiammiferi di legno denominati «Familiari Marsiglia F100»	0,40	0,092	0,0666
scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 240 fiammiferi di legno denominati «Maxi box Marsiglia F/S 240»	1,40	0,2582	0,2333
bustina di cartoncino contenente 40 fiammiferi di legno denominati «Minerva Marsiglia F/S 40»	0,40	0,092	0,0666
scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 40 fiammiferi di legno denominati «Svedesi Marsiglia F/S 40»	0,40	0,092	0,0666
scatola di cartoncino a bustina contenente 100 fiammiferi di legno paraffinati denominati «Euromatch Famiglia ECO 100»	0,40	0,092	0,0666
scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 255 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «Euromatch Superbox S255»	1,20	0,24	0,2

Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2011

Il direttore per le accise: RISPOLI

Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 113

11A02796

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 17 febbraio 2011.

Riconoscimento, al sig. Toffaletti Rocco, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Toffaletti Rocco, nato il 30 settembre 1971 a Verona, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerata la pronuncia della Corte di Giustizia del 29 gennaio 2009 nella parte in cui, in particolare, enuncia il principio secondo cui non può essere riconosciuto un titolo professionale rilasciato da un'autorità di uno stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale stato membro e non si fondi né su di un esame né di un'esperienza professionale acquisita in detto stato membro;
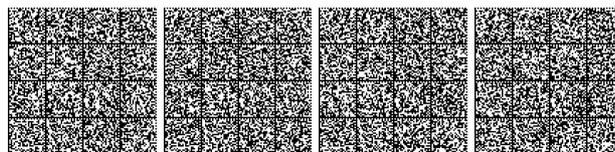
Considerato che nella fattispecie il richiedente sig. Toffaletti è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 13 giugno 2001 in Italia presso la Università degli studi di Ferrara;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Milano;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Il.lustre Col.legi d'Advocats» di Barcellona (Spagna);

Considerato che l'accesso alla professione di avvocato in Spagna non presuppone alcuna esperienza lavorativa, essendo fondata esclusivamente sulle «qualifiche accademiche» del laureato, sicchè queste ultime sono sufficienti per poter decretare l'esistenza della «qualifica professionale» del titolare di un diploma di laurea;

Ritenuto che il certificato di omologazione di cui sopra non può essere considerato un «mero atto formale» oppure una «semplice omologazione» del diploma di laurea acquisito in Italia, rappresentando piuttosto l'attestazione ufficiale di qualifiche supplementari acquisite in diritto spagnolo;

Ritenuto, più in particolare, che il superamento di suddetti esami ed il conseguente certificato di omologa possano essere qualificati quale formazione aggiuntiva conseguita in altro stato membro in quanto costituiscono un ciclo di studi autonomo in diritto spagnolo, diverso e distinto rispetto al percorso seguito in Italia per l'ottenimento del diploma di laurea;

Ritenuto, pertanto, che la fattispecie non è riconducibile nell'ambito di previsione di cui alla sopra citata pronuncia della Corte di Giustizia, essendo stata riscontrata una formazione professionale aggiuntiva acquisita in Spagna e che, pertanto, sussistono i presupposti per l'applicazione della direttiva comunitaria relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali con conseguente riconoscimento del titolo di «Advocat» ai fini dell'accesso e/o esercizio della professione di avvocato in Italia;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Ritenuto di dovere tenere conto del decreto 28 maggio 2003 n.191 (regolamento in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato) al fine della determinazione della prova attitudinale da applicare al caso di specie, in considerazione del fatto che non risulta ancora emanato il decreto ministeriale di cui all'art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nonché della circostanza che il decreto in esame è attuazione delle previsioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115, i cui principi ispiratori permangono anche nell'ambito della disciplina di cui al decreto legislativo n. 206/2007;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione; dovendosi ritenere che solo in caso di piena corrispondenza si sia ritenuto di non dovere imporre alcuna prova attitudinale pratica ove si sia conseguita in altro Paese dell'Unione europea una formazione professionale del tutto corrispondente a quella interna;

Ritenuto, pertanto, che ove non sussistano i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa non limitata alla sola prova orale, dovendosi contemplare anche una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, d'altro lato, che l'avere dato prova di avere compiuto la pratica in Italia se, da un lato, non può consentire, stante la previsione di cui al superiore art. 2, comma quinto, del decreto 28 maggio 2003 n. 191, di limitare alla sola prova orale la misura compensativa da applicare (non potendosi ritenere che sussista un percorso formativo analogo), può, d'altro lato, consentire di limitare la misura della prova scritta, normalmente consistente nella redazione di un parere e di un atto giudiziario, alla sola redazione di un atto giudiziario, quale presupposto essenziale per la verifica della capacità professionale pratica dell'interessato;

Ritenuto, altresì, di non attribuire ulteriore rilevanza ai certificati prodotti attestanti ulteriore formazione acquisita in Italia, in quanto verte su materie diverse rispetto a quelle oggetto della misura compensativa stessa;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 10 novembre 2010;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Toffaletti Rocco, nato il 30 settembre 1971 a Verona, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Advocat» quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 17 febbraio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A02584

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 24 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Oancea Serban Nicoleta, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Oancea Nicoleta, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Apta pt. nivelul 3 calificare, in specializarea asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Galati nell'anno 2003, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Serban;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Apta pt. nivelul 3 calificare, in specializarea asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Galati nell'anno 2003, dalla sig.ra Serban Nicoleta, coniugata Oancea, nata a Galati (Romania) il giorno 29 marzo 1975, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Serban Nicoleta, coniugata Oancea, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da

parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A02585

DECRETO 24 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Hodor Dumitru Felician Ioan, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il sig. Hodor Dumitru Felician Ioan cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso il Gruppo scolastico sanitario di Baia Mare nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 13 dicembre 2010 e la relativa traduzione che certifica che l'interessato ha portato a termine una formazione «che compie tutte le condizioni di preparazione previste dall'art. 31 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. dell'atto comunitario ricordato.»;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica», conseguito in Romania presso il Gruppo scolastico sanitario di Baia Mare nell'anno 2010 dal sig. Hodor Dumitru Felician Ioan, nato a Sighetu Marmatiei (Romania) il 14 settembre 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il sig. Hodor Dumitru Felician Ioan è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A02586

DECRETO 24 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Mihalevschi Irina Michaela, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Mihalevschi Irina Michaela, nata a Radauti (Romania) il 2 ottobre 1969, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist domeniul Sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola postliceale sanitaria di Suceava nell'agosto del 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 30 novembre 2010 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione «che compie tutte le condizioni di formazione previste dall'art. 31 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. dell'atto comunitario citato.»;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist domeniul Sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola postliceale sanitaria di Suceava nell'agosto del 2010, dalla signora Mihalevschi Irina Michaela, nata a Radauti (Romania) il 2 ottobre 1969, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Mihalevschi Irina Michaela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A02587

DECRETO 10 febbraio 2011.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Gianlorenzo» in comune di Taurianova.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PREVENZIONE E COMUNICAZIONE

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto che l'art. 17, comma 3, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono produrre annualmente, al Ministero della salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 17, comma 3, prevede altresì che la mancata ricezione della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale «Gianlorenzo» in comune di Taurianova (Reggio Calabria) non è pervenuta alcuna certificazione dell'acqua relativa all'anno 2010;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Gianlorenzo» in comune di Taurianova (Reggio Calabria).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 10 febbraio 2011

Il capo dipartimento: OLEARI

11A02611

DECRETO 10 febbraio 2011.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Canali» in comune di Carmiano.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PREVENZIONE E COMUNICAZIONE

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto che l'art. 17, comma 3, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono produrre annualmente, al Ministero della salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 17, comma 3, prevede altresì che la mancata ricezione della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale «Canali» in comune di Carmiano (Lecce) non è pervenuta alcuna certificazione dell'acqua relativa all'anno 2010;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Canali» in comune di Carmiano (Lecce)

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 10 febbraio 2011

Il capo dipartimento: OLEARI

11A02614

DECRETO 11 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Kalapurackal Job Jyothi, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Kalapurackal Job Jyothi ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2003 presso la «J.S.S. School of Nursing» di Mysore (India) dalla sig.ra Kalapurackal Job Jyothi,

nata a Peravoor (India) il giorno 6 gennaio 1981, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Kalapurackal Job Jyothi è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A02589

DECRETO 11 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Abraham Cinci, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Abraham Cinci ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2005 presso la «K.H.I. School of Nursing» di Ghataprabha (India) dalla sig.ra Abraham Cinci, nata a Arpookara (India) il giorno 21 novembre 1984, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Abraham Cinci è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A02590

DECRETO 11 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra George Smitha, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra George Smitha ha chiesto il riconoscimento del titolo di general nursing and midwifery conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di general nursing and midwifery conseguito nell'anno 2009 presso la «Manasa School of Nursing» di Malur (India) dalla sig.ra George Smitha, nata a Vannappuram (India) il giorno 25 aprile 1978, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra George Smitha è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A02610

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 26 gennaio 2011.

Assegnazione di ulteriori risorse finanziarie, per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga, alla regione Liguria. (Decreto n. 56866).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, in deroga alla normativa vigente, la concessione e/o la proroga, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;
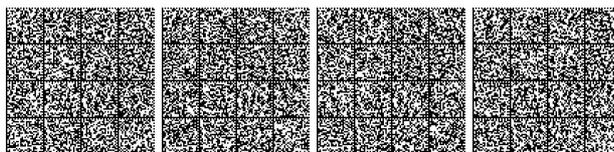
Visto l'art. 19, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto l'art. 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione;

Visto l'accordo del 12 febbraio 2009 sancito in sede di Conferenza Stato, regioni e province autonome;

Vista la successiva intesa dell'8 aprile 2009 in attuazione del predetto accordo;

Vista la delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009;

Vista la delibera CIPE n. 70 del 31 luglio 2009;

Visto il decreto interministeriale n. 53245 del 12 luglio 2010, con il quale, in attuazione dell'accordo governativo del 23 marzo 2010, sono state assegnate alla Regione Liguria risorse finanziarie pari ad € 20 milioni per la concessione o la proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità, di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori coinvolti in situazione di crisi occupazionali a rilevanza regionale;

Visto il decreto interministeriale n. 55250 del 4 novembre 2010, con il quale sono stati assegnati alla Regione Liguria ulteriori risorse finanziarie pari a € 10 milioni al fine della concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella Regione medesima;

Visto l'accordo governativo, raggiunto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 12 novembre 2010, con il quale sono stati attribuiti, alla Regione Liguria ulteriori € 20 milioni per la concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella Regione medesima;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'integrazione delle risorse finanziarie già assegnate con il decreto interministeriale n. 53245 del 12 luglio 2010 e con il decreto interministeriale n. 55250 del 4 novembre 2010, per la concessione o proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella Regione Liguria;

Decreta:

Art. 1.

Sono assegnati alla Regione Liguria ulteriori risorse finanziarie pari a € 20 milioni al fine della concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella Regione medesima.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 2, comma 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'onere aggiuntivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 20.000.000,00, graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

Art. 3.

Ai sensi dell'accordo governativo citato in premessa:

a) in applicazione dei punti 2 e 3, a valere sui fondi nazionali sono imputate le risorse per le contribuzioni figurative ed il 70% delle risorse per i sostegni al reddito e su ciascun POR FSE è imputato il 30% delle risorse per i sostegni al reddito;

b) in applicazione del punto 4, fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la percentuale di cui al punto 3 del medesimo accordo, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente, oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito derivante dalla somma dei periodi autorizzati, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

Art. 4.

Il numero dei lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale saranno definiti e modulati in accordi quadro da stipularsi nella Regione Liguria d'intesa con le parti sociali.

Art. 5.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dai precedenti articoli 1 e 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e la Regione Liguria sono tenuti a controllare e monitorare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2011

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A02617

DECRETO 26 gennaio 2011.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società Gruppo Maha S.p.a.. (Decreto n. 56867).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7-*ter*, comma 4, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

Visto l'art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'art. 7-*ter*, comma 5, del decreto-legge 10 febbbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visti gli accordi sottoscritti tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e le Regioni Campania (16 aprile 2009), Puglia (16 aprile 2009), Sicilia (22 aprile 2009), Lombardia (16 aprile 2009) e Lazio (16 aprile 2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

Visto il decreto interministeriale n. 51880 del 5 maggio 2010 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 22 luglio 2009, in favore di un numero massimo di 20 unità lavorative della società Gruppo Maha S.p.a., per il periodo 15 luglio 2009 al 23 febbraio 2010, per i lavoratori così suddivisi:

Avellino - Tot. 1 lavoratore - Matricola INPS 0804275271

Teverola (Caserta) - Tot. 1 lavoratore - Matricola INPS 2005756858

Viterbo - Tot. 1 lavoratore - Matricola INPS 9202634996

Castrovillari (Cosenza) - Tot. 2 lavoratori - Matricola INPS 2506150834

San Giuliano M. (Milano) - Tot. 1 lavoratore - Matricola INPS 4966403378

Brescia - Tot. 1 lavoratore - Matricola INPS 1513395300

Modugno (Bari) - Tot. 1 lavoratore - Matricola INPS 0913440056

Brindisi - Tot. 4 lavoratori - Matricola INPS 1603180320

Siracusa - Tot. 3 lavoratori - Matricola INPS 7603597391

Ragusa - Tot. 1 lavoratore - Matricola INPS 6505870441

Catania - Tot .1 lavoratore - Matricola INPS 2108163661

Torino - Tot. 2 lavoratori - Matricola INPS 8136231242

Rimini - Tot. 1 lavoratore - Matricola INPS 3211891830.

Visto il decreto interministeriale, attualmente alla controfirma del Ministro dell'economia, con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 27 maggio 2010, per il periodo dal 24 febbraio 2010 al 25 maggio 2010, in favore di un numero massimo di 16 lavoratori della società Gruppo Maha S.p.a., in forza presso gli stabilimenti di:

Castrovillari (Cosenza) - 2 lavoratori;

Mercogliano (Avellino) - 1 lavoratore;

Viterbo - 1 lavoratore;

San Giuliano Milanese (Milano) - 1 lavoratore;

Rodengo Saiano (Brescia) - 1 lavoratore;

Pavone Canavese (Torino) - 2 lavoratori;

Modugno (Bari) - 1 lavoratore;

Mesagne (Brindisi) - 4 lavoratori;

Melilli (Siracusa) - 2 lavoratori;

San Giovanni la Punta (Catania) - 1 lavoratore.

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 16 luglio 2010, relativo alla società Gruppo Maha S.p.a., per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Viste le note con le quali le Regioni Campania (26 luglio 2010), Puglia (22 settembre 2010), Sicilia (16 agosto 2010), Lombardia (2 settembre 2010) e Lazio (17 agosto 2010) si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Gruppo Maha S.p.a., in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista l'istanza di concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda Gruppo Maha S.p.a.;

Visto lo stanziamento di 600 milioni di euro — a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni — previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 16 luglio 2010, per il periodo dal 26 maggio 2010 al 25 maggio 2011, in favore di un numero massimo di n. 10 unità lavorative, della società Gruppo Maha S.p.a., dipendenti presso le sedi di:

Mercogliano (Avellino) - 1 lavoratore;

Viterbo - 1 lavoratore;

San Giuliano Milanese (Milano) - 1 lavoratore;

Rodengo Saiano (Brescia) - 1 lavoratore;

Mesagne (Brindisi) - 4 lavoratori;

Melilli (Siracusa) - 1 lavoratore;

San Giovanni la Punta (Catania) - 1 lavoratore;

e così suddivisi;

9 lavoratori - per il periodo dal 26 maggio 2010 al 31 agosto 2010;

8 lavoratori - per il periodo dal 1° settembre 2010 al 31 ottobre 2010;

7 lavoratori - per il periodo dal 1° novembre 2010 al 30 novembre 2010;

4 lavoratori - per il periodo dal 1° dicembre 2010 al 31 dicembre 2010;

3 lavoratori - per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 25 maggio 2011.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10% per il periodo dal 15 luglio 2010 al 25 maggio 2011.

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata:

l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa (ad esclusione dei lavoratori delle Regioni Lombardia e Campania, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 25 maggio 2011);

l'intera contribuzione figurativa e il 100% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa, limitatamente ai lavoratori delle Regioni Lombardia e Campania, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 25 maggio 2011.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR regionale, ad esclusione dei lavoratori delle Regioni Lombardia e Campania, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 25 maggio 2011.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 103.508,79.

Pagamento diretto: si.

Matricole INPS:

Sede legale - Nola (Napoli) - 5122761251

Mercogliano (Avellino) - 0804275271

Viterbo - 9202634996

San Giuliano Milanese (Milano) - 4966403378

Rodengo Saiano (Brescia) - 1513395300

Mesagne (Brindisi) - 1603180320

Melilli (Siracusa) - 7603597391

San Giovanni la Punta (Catania) - 2108163661

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 103.508,79, graverà sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione ed in particolare sulle risorse di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 impegnate per gli ammortizzatori in deroga e non completamente utilizzate.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2011

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A02624

DECRETO 26 gennaio 2011.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società Mannesmann Quality Computer Printers S.r.l. (Decreto n. 56864).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visti gli accordi sottoscritti tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e le Regioni Lombardia (16 aprile 2009), Emilia Romagna (16 aprile 2009), Lazio (16 aprile 2009), Veneto (16 aprile 2009), Sicilia (22 aprile 2009), Campania (16 aprile 2009), Puglia (16 aprile 2009), Toscana (16 aprile 2009) e Piemonte (22 aprile 2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 22.04.2010, relativo alla società Mannesmann Quality Computer Printers S.r.l., per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Visti gli assensi delle Regioni Lombardia (12 maggio 2010), Emilia Romagna (28 aprile 2010), Lazio (30 aprile 2010), Veneto (27 aprile 2010), Sicilia (3 maggio 2010), Campania (4 maggio 2010), Puglia (27 aprile 2010), Toscana (20 settembre 2010) e Piemonte (7 maggio 2010) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Mannesmann Quality Computer Printers S.r.l., in conformità agli accordi siglati presso il ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda Mannesmann Quality Computer Printers S.r.l.;

Visto lo stanziamento di 600 milioni di euro — a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art.1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni — previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 22 aprile 2010, per il periodo dal 1° maggio 2010 al 30 aprile 2011, in favore di un numero massimo di n. 39 lavoratori della società Mannesmann Quality Computer Printers S.r.l., in forza presso gli stabilimenti di:

Milano - 22 lavoratori;

Roma - 6 lavoratori;

Torino - 2 lavoratori;

Bologna - 3 lavoratori;

Prato - 1 lavoratore;

Padova - 2 lavoratori;

Catania - 1 lavoratore;

Napoli - 1 lavoratore;

Bari - 1 lavoratore.

La contrazione dell'orario di lavoro sarà effettuata fino ad un massimo del 39%.

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata:

l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa (ad esclusione dei lavoratori delle Regioni Lombardia e Piemonte, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 30 aprile 2011);

l'intera contribuzione figurativa e il 100% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa, limitatamente ai lavoratori delle Regioni Lombardia e Piemonte, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 30 aprile 2011.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR regionale, ad esclusione dei lavoratori delle Regioni Lombardia e Piemonte, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 30 aprile 2011.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 277.178,76.

Matricole INPS: 4924491012

Pagamento diretto: si.
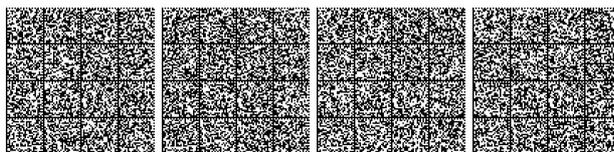
Art. 2.

L'onere complessivo, pari ad euro 277.178,76, graverà sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione ed in particolare sulle risorse di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 impegnate per gli ammortizzatori in deroga e non completamente utilizzate.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2011

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A02625

DECRETO 7 febbraio 2011.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società New Holland Kobelco Construction Machinery S.p.a. (Decreto n. 56955).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visto l'accordo sottoscritto tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la regione Piemonte (22 aprile 2009) che stabilisce che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 8 ottobre 2010, relativo alla società New Holland Kobelco Construction Machinery SPA, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Visto l'assenso della regione Piemonte (15 ottobre 2010) che si è assunta l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società New Holland Kobelco Construction Machinery SPA, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda New Holland Kobelco Construction Machinery SPA;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 8 ottobre 2010, per il periodo dal 12 ottobre 2010 all'11 ottobre 2011, in favore di n. 644 lavoratori della società New Holland Kobelco Construction Machinery SPA, dipendenti presso lo stabilimento di San Mauro Torinese (Torino).

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione viene imputata:

l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa, per il periodo dal 12 ottobre 2010 al 31 dicembre 2010;

l'intera contribuzione figurativa e il 100% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa, per il periodo dal 1° gennaio 2011 all'11 ottobre 2011.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR regionale, per il periodo dal 12 ottobre 2010 al 31 dicembre 2010.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 13.098.760,36.

Matricola INPS: 8124423178.

Pagamento diretto: si.

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, pari ad euro 13.098.760,36, graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2011

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A02633

DECRETO 11 febbraio 2011.

Concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti della società Ata Handling S.p.a. (Decreto n. 56956).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Visto l'accordo governativo dell'11 febbraio 2010 con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la società Ata Handling SPA, è stato concordato il ricorso al trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un periodo di 24 mesi, in favore di un numero massimo di 50 unità lavorative che verranno poste in CIGS per il periodo dal 1° febbraio 2010 al 31 gennaio 2012;

Visto il decreto n. 52791 del 22 giugno 2010 con il quale è stato autorizzato il trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 50 unità lavorative, per il periodo dal 1° febbraio 2010 al 31 luglio 2010;

Vista l'istanza con la quale la società Ata Handling SPA, ha richiesto la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 50 unità lavorative;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di 50 unità lavorative, per il periodo dal 1° agosto 2010 al 31 gennaio 2011;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 50 unità lavorative, della società Ata Handling SPA, per il periodo 1° agosto 2010 al 31 gennaio 2011;

Unità: Catania, Tessera (Venezia), Segrate - Linate (Milano) e Ferno - Malpensa (Varese).

Matricola INPS: 7042945652-05.

Pagamento diretto: no.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 4.

La società è tenuta a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2011

Il Ministro: SACCONI

11A02632

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CIRCOLARE 21 gennaio 2011, n. **2583**.

Nuovo codice della strada - Art. 9. Competizioni motoristiche su strada. Circolare relativa al programma delle gare da svolgersi nel corso dell'anno 2011.

Al Ministero dell'interno Dipartimento della pubblica sicurezza

A tutti gli Uffici territoriali del Governo - Prefetture

Alle amministrazione regionali Alla amministrazione della provincia autonoma di Bolzano

Alla amministrazione della provincia autonoma di Trento

Alle amministrazioni provinciali

Alle amministrazioni comunali

All'ANAS - Direzione generale tecnica - Ispett. 2° Uff. 4°

Ai Compartimenti viabilità ANAS

Ai Provveditorati interregionali per le opere pubbliche

Alle direzioni generali territoriali

Alla C.S.A.I. (Commissione Sportiva Automobilistica)

Alla F.M.I. (Federazione Motociclistica Italiana)

1. PREMESSE

1.1 L'art. 9 del nuovo codice della strada (D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285) e successive modificazioni, al comma 1, precisa che sulle strade ed aree pubbliche le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche possono essere disputate solo se regolarmente autorizzate.

In particolare per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza, nel rispetto di quanto disposto dagli arti. 162 e 163 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalle regioni per le strade regionali; dalle province per le strade provinciali; dai comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.

Pertanto la presente circolare è essenzialmente indirizzata alle regioni, province e comuni in qualità di enti che autorizzano lo svolgimento delle gare, ferma restando, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2000, l'attività di supporto per lo svolgimento dei compiti trasferiti da parte delle Prefetture, in precedenza competenti alla trattazione della materia trasferita.

Allo scopo di evitare inutili appesantimenti procedurali, a parere dello scrivente, la procedura per il rilascio delle autorizzazioni nel caso di competizioni motoristiche che interessano strade appartenenti ad enti diversi deve rimanere quella delineata dai richiamati articoli 162 e 163 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e più precisamente le autorizzazioni sono di competenza:

delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie appartenenti alla rete stradale di interesse nazionale;

delle regioni per le competizioni motoristiche su strade regionali e per competizioni che interessano più province e comuni;

delle province per le competizioni motoristiche su strade provinciali e per competizioni che interessano più comuni;

dei comuni per le competizioni motoristiche su strade esclusivamente comunali.

Per competizioni che interessano più regioni o più province e comuni di regioni diverse l'autorizzazione può essere rilasciata dalla regione da cui ha inizio la competizione.

In coerenza con quanto espresso dal comma 2, dell'art. 9, del nuovo codice della strada, l'Ente che autorizza acquisisce il nulla osta degli altri enti proprietari di strade su cui deve svolgersi la gara.

1.2 Dalla disciplina restano escluse le manifestazioni che non comportano lo svolgersi di una gara intesa come la competizione tra due o più concorrenti o squadre impegnate a superarsi vicendevolmente e in cui non è prevista alcuna classifica.

Non rientrano quindi in tale disciplina le manifestazioni che non hanno carattere agonistico. Per esse restano in vigore le consuete procedure di autorizzazione previste dal Titolo III del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza).

Il comma 3 dell'art. 9 del nuovo codice della strada prevede che per l'effettuazione di tutte le competizioni motoristiche che si svolgono su strade ed aree pubbliche, di competenza delle regioni o Enti locali, di seguito denominati Enti competenti, gli organizzatori (promotori) devono preliminarmente richiedere il nulla-osta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici - Direzione generale per la sicurezza stradale.

Nell'intento di operare uno snellimento di procedure è prevista la predisposizione di un programma delle competizioni da svolgere nel corso di ogni anno sulla base delle proposte avanzate dagli organizzatori, tramite le competenti Federazioni Sportive Nazionali (Commissione Sportiva Automobilistica Italiana e Federazione Motociclistica Italiana), entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Come detto, il nulla-osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è richiesto quando le gare motoristiche si svolgono su strade ed aree pubbliche come definite al comma 1 dell'art. 2 del nuovo codice della strada.

Pertanto non rientrano nella presente disciplina le gare che si svolgono fuoristrada, anche se per i trasferimenti siano percorse strade ordinarie nel rispetto delle norme
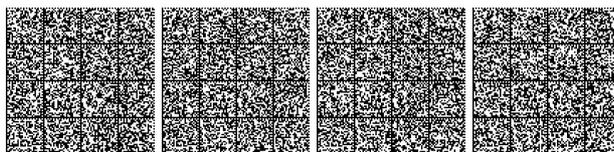
di circolazione del nuovo codice della strada e quelle che si svolgono su brevi circuiti provvisori, le gare karting, le gare su piste ghiacciate, le gare di formula challenge, le gimkane, le gare di minimoto, supermotard e similari purché con velocità di percorrenza ridotta.

Sempre ai fini dello snellimento delle procedure il nulla-osta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti può non essere richiesto per le manifestazioni di regolarità amatoriali, per i raduni e per le manifestazioni di abilità di guida (slalom) svolte su speciali percorsi di lunghezza limitata (inferiore a 3 *Km)*, appositamente attrezzati per evidenziare l'abilità dei concorrenti, con velocità dì percorrenza ridotta e che non creino limitazioni al servizio di trasporto pubblico e al traffico ordinario.

Per velocità di percorrenza ridotta, per tutte le competizioni sopra richiamate, sì intende una velocità per tutto il percorso inferiore a 80 Km/h, poiché il superamento di tale soglia farebbe di fatto ricadere la manifestazione tra le ordinarie competizioni di velocità.

Il tutto riferito con ogni evidenza a quanto riportato nell'art. 9, comma 3, del nuovo codice della strada in quanto il nulla-osta di competenza occorre ai fini dì una valutazione delle limitazioni e dei condizionamenti alla normale circolazione nel caso di competizioni.

Ovviamente, ai fini del rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle competizioni, devono essere comunque sempre rispettate le procedure di cui all'art. 9, commi 4 e 6, e quelle richiamate di seguito.

Non sono invece consentite le gare dì velocità da svolgersi su circuiti cittadini i cui effetti possono creare disagio o essere di intralcio o impedimento alla mobilità urbana dei veicoli e dei pedoni e alla sicurezza della circolazione ed in particolare dei trasporti urbani.

È necessario che l'Ente competente, quale che sia il tipo di manifestazione sportiva, acquisisca comunque il preventivo parere del C.O.N.I. espresso dalle suddette Federazioni Sportive Nazionali e ciò, anche per verificare il «carattere sportivo» delle competizioni stesse, al cui ambito appare logico ricondurre tutte le caratteristiche che garantiscano, sotto il profilo della tipologia della gara, ma anche della professionalità degli organizzatori, i presupposti per uno svolgimento delle iniziative ordinato e conforme ai canoni di sicurezza. Il preventivo parere del C.O.N.I. non è richiesto per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui all'art. 60 del nuovo codice della strada, purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 Km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico-sportive della federazione di competenza.

2. PROGRAMMA-PROCEDURE

2.1 Sulla base delle esperienze maturate nel corso dell'anno 2010 e degli anni precedenti si formulano le considerazioni che seguono per offrire un utile ed uniforme indirizzo alle amministrazioni interessate per gli atti di propria competenza. Si richiamano in proposito le responsabilità amministrative e penali in capo agli Enti competenti che dovessero rilasciare autorizzazioni allo svolgimento di competizioni senza la acquisizione della documentazione, nulla-osta e verifiche prescritte.

2.2 Le proposte degli organizzatori, trasmesse per il tramite delle competenti Federazioni Sportive Nazionali, che ne garantiscono il carattere sportivo, sono pervenute alla Direzione generale per la sicurezza stradale, che ha formulato il programma allegato alla presente circolare dopo aver verificato il rispetto delle condizioni poste dall'art. 9, comma 3, del nuovo codice della strada.

2.3 Nel caso di svolgimento di una competizione motoristica non prevista nel programma annuale, (comma 5, art. 9) gli organizzatori devono tassativamente chiedere il nulla-osta alla Direzione generale per la sicurezza stradale almeno sessanta giorni prima della gara motivando il mancato inserimento nel programma.

In tal caso, la richiesta di nulla-osta deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) relazione che elenchi e descriva le strade interessate dalla gara, le modalità di svolgimento della stessa, i tempi di percorrenza previsti per le singole tratte, la velocità media prevista, le eventuali limitazioni al servizio di trasporto pubblico, se sono necessarie chiusure al traffico ordinario di tratti di strada e la loro durata, nonché ogni ulteriore notizia ritenuta utile per meglio individuare il tipo di manifestazione e l'Ente o gli Enti competenti al rilascio dell'autorizzazione;

b) planimetria del percorso di gara dove, nel caso siano previste tratte stradali chiuse al traffico, devono essere evidenziati i percorsi alternativi per il traffico ordinario;

c) regolamento di gara;

d) parere favorevole del CONI, espresso attraverso il visto di approvazione delle competenti Federazioni Sportive Nazionali, ovvero attestazione che la manifestazione è organizzata in conformità alle norme tecnico-sportive della federazione di competenza per le manifestazioni di cui all'ultimo periodo del precedente punto 1.2;

e) ricevuta del versamento dell'importo dovuto, su c.c. postale n. 66782004, intestato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, via Caraci, 36, 00157 Roma, per le gare fuori programma, per le operazioni tecniche amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come previsto dall'art. 405 (tab. VII.1, punti C e *D)* del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come aggiornato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 1067 del 27 dicembre 2010;

f) dichiarazione che le gare di velocità e le prove speciali comprese nelle manifestazioni di regolarità non interessano centri abitati ovvero attestazione del comune nel quale rientrano i centri abitati interessati da tali manifestazioni che lo svolgersi della stessa non crea disagio o risulti di intralcio o impedimento alla mobilità urbana dei veicoli e dei pedoni e alla sicurezza della circolazione ed in particolare dei trasporti urbani.

La Direzione generale per la sicurezza stradale non garantirà l'esame delle istanze presentate e il conseguente rilascio del nulla-osta ove non siano rispettati i tempi previsti e la documentazione trasmessa risulti incompleta.

Completata l'istruttoria, la Direzione generale per la sicurezza stradale rilascia il proprio nulla-osta trasmettendolo all'Ente competente.
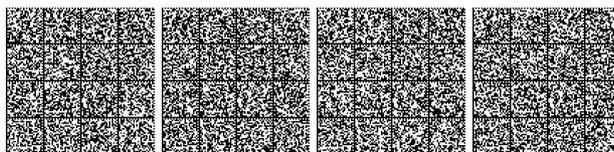
2.4 Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del nuovo codice della strada, l'Ente competente può autorizzare, per comprovate necessità, lo spostamento della data di effettuazione di una gara prevista nel programma, su richiesta delle Federazioni sportive competenti, dando comunicazione della variazione alla predetta Direzione.

Ai fini della autorizzazione dell'Ente competente, almeno trenta giorni prima della data di svolgimento della gara, gli organizzatori devono avanzare richiesta allo stesso Ente.

Al momento della presentazione dell'istanza gli organizzatori devono dimostrare di aver stipulato un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che copra anche la responsabilità dell'organizzazione e degli altri obbligati, per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature.

Nell'istanza deve essere esplicitamente dichiarata la velocità media prevista per le tratte di gara da svolgersi sia su strade aperte al traffico, sia su quelle chiuse al traffico.

Alla stessa istanza è opportuno che sia allegato il nulla-osta dell'ente o degli enti proprietari delle strade, su cui deve svolgersi la gara. Tale nulla-osta può anche essere acquisito direttamente dall'Ente competente nel corso dell'istruttoria volta al rilascio dell'autorizzazione.

Si precisa che ai sensi dell'art. 9, comma 7-*bis*, del nuovo codice della strada, qualora, per particolari esigenze connesse all'andamento plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la validità della autorizzazione è subordinata, ove necessario, all'esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti ai sensi dell'art. 6, comma 1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell'art. 7, comma 1, del nuovo codice della strada.

Sentite le competenti Federazioni, l'Ente competente può rilasciare l'autorizzazione alla effettuazione della competizione, subordinandola al rispetto delle norme tecnico-sportive e di sicurezza vigenti (ad esempio, quelle emanate dalle suddette Federazioni), di altre specifiche prescrizioni tecniche, ed all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative quando sia dovuto o ritenuto necessario.

A tale proposito giova precisare che, a norma del comma 4, dell'art. 9, del nuovo codice della strada, il collaudo del percorso di gara è obbligatorio nel caso di gare di velocità e nel caso di gare di regolarità per le tratte di strada sulle quali siano ammesse velocità medie superiori a 50 Km/h od 80 Km/h, se, rispettivamente, aperte o chiuse al traffico.

In tal modo è risolto il problema riguardante la corretta interpretazione del termine «velocità media» nel caso delle gare di regolarità in cui in una unica sezione di gara siano comprese tratte di regolarità e prove speciali a velocità libera su tratte chiuse al traffico.

Negli altri casi il collaudo può essere omesso.

Il collaudo del percorso, sia nei casi in cui è prescritto, che nei casi in cui rientra nella discrezionalità dell'Ente competente, è effettuato da un tecnico di quest'ultimo ovvero richiesto all'ente proprietario della strada se la strada interessata non è di proprietà.

Ai sensi del citato comma 4, dell'art. 9, del nuovo codice della strada, al collaudo del percorso di gara assistono i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e degli organizzatori.

Per quanto attiene alla rappresentanza delle varie amministrazioni citate, l'Ente competente ovvero il proprietario della strada comunica la data del collaudo e richiede al più vicino ufficio periferico di tali amministrazioni di designare il proprio rappresentante.

Il rispetto dei termini previsti per la presentazione delle istanze è essenziale per poter svolgere tutte le incombenze connesse al conseguimento delle autorizzazioni.

Al termine di ogni gara l'Ente competente deve tempestivamente comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici - Direzione generale per la sicurezza stradale - le risultanze della competizione, precisando le eventuali inadempienze rispetto alla autorizzazione e l'eventuale verificarsi di inconvenienti o incidenti.

In assenza di comunicazione entro la fine dell'anno si riterrà tacitamente che la competizione è stata regolarmente effettuata senza alcun rilievo, anche ai fini della predisposizione del calendario per l'anno successivo.

3. NULLA-OSTA DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Tanto premesso, sono state prese in esame e definite le proposte avanzate dagli organizzatori per il tramite della C.S.A.I. (Commissione Sportiva Automobilistica Italiana) e della F.M.I. (Federazione Motociclistica Italiana) per la redazione del programma delle gare automobilistiche e motociclistiche da svolgere nell'anno 2011. Le proposte sono state distinte in:

programma 2011 di gare che si sono già svolte nell'anno precedente, e per le quali la Direzione generale per la sicurezza stradale ha verificato che non si sono create gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario per effetto dello svolgersi delle gare stesse e per le quali la stessa Direzione ha già concesso il nulla-osta (allegato *A)*;

programma 2011 di gare di nuova formulazione interessanti percorsi che non trovano riscontro nelle manifestazioni già effettuate nell'anno precedente per le quali la predetta Direzione dovrà procedere a specifica istruttoria per il rilascio del nulla-osta per ogni singola gara (allegato *B)*.

Il programma dettagliato negli allegati A e B è valido per le gare nella configurazione riportata negli stessi. Non è consentito integrare o svolgere in più date una manifestazione come iscritta nel programma. Eventuali nuove manifestazioni in dipendenza del frazionamento dì quelle in programma potranno essere prese in considerazione come gare non previste nel programma annuale.

Roma, 21 gennaio 2011

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2011
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 148

Allegato A

NULLA-OSTA PER LE GARE IN PROGRAMMA NEL 2011 CHE SI SONO GIA' SVOLTE NEL 2010

Con nota in data 27 dicembre 2010 la C.S.A.I. (Commissione Sportiva Automobilistica Italiana), e con nota in data 23 dicembre 2010 la F.M.I. (Federazione Motociclistica Italiana), hanno trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici – Direzione Generale per la Sicurezza Stradale, ai fini del rilascio del nulla-osta, il programma per il 2011 delle gare automobilistiche e motociclistiche già svolte nell' anno precedente.

Con le medesime note le Federazioni Sportive Nazionali, per le gare anzidette, hanno inoltre dichiarato che non si sono verificati inconvenienti o incidenti di rilievo e di non aver ricevuto segnalazioni in merito al verificarsi di gravi limitazioni al trasporto pubblico o al traffico ordinario.

Nelle suddette note è anche dichiarato che non sono previste variazioni del percorso di gara rispetto alle precedenti edizioni e che gli organizzatori hanno versato gli importi dovuti per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Questa Direzione, sulla base delle dichiarazioni delle due Federazioni e delle segnalazioni pervenute da parte delle Prefetture e degli Enti proprietari delle strade, verificato che le gare si sono già svolte nel 2010 e sono proposte dagli stessi organizzatori della precedente edizione, e che è stato regolarmente versato l'importo dovuto per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, come previsto dall'art.405 del D.P.R. 16.12.1992,
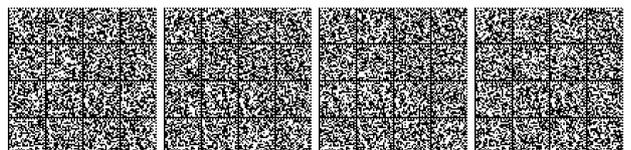
n. 495, rilascia il nulla-osta per le gare comprese negli elenchi allegati e costituenti parte integrante del presente provvedimento, che sono stati così suddivisi:

- elenco n. 1 (Auto) di cui:
a) gare di velocità auto;
b) gare di regolarità auto (rally);

- elenco n. 2 (Moto) :
a) gare di velocità moto.

Resta inteso che il detto nulla-osta non vincola gli Enti competenti al rilascio dell'autorizzazione se - per qualsiasi motivo - una determinata gara sia stata oggetto di segnalazione negativa, durante lo scorso anno, non ancora nota a questo Ministero.

Nei casi in cui gli organizzatori dovranno, per motivate e documentate necessità, cambiare il percorso di gara rispetto alla precedente edizione, occorrerà comunque il parere delle competenti Federazioni e dovrà essere rispettata la procedura prevista per il rilascio del nulla-osta per le gare fuori programma, anche in considerazione della intervenuta modifica del C.d.S. operata con l'art.3 della legge 29 luglio 2010, n.120, che ha introdotto il comma 4-bis all'interno dell'art.9 del medesimo codice; in tal caso l'organizzatore della gara è tenuto ad integrare l'importo dovuto per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti fino alla concorrenza della somma prevista per le gare fuori programma.

Conformemente a quanto disposto dall'art. 9 del nuovo codice della strada gli Enti competenti potranno rilasciare l'autorizzazione soltanto dopo aver acquisito il nulla-osta Ministeriale e il relativo verbale di collaudo del percorso quando dovuti.

L'autorizzazione per le gare di velocità è subordinata altresì all'accertamento della sussistenza delle misure previste per l'incolumità del pubblico e dei piloti, giusta il disposto della circolare 2 luglio 1962, n. 68, del Ministero dell'Interno.

Per la tutela delle strade, della segnaletica stradale e della sicurezza e fluidità della circolazione stradale nei luoghi ove le manifestazioni agonistiche comportano interferenze, si invitano gli Enti competenti ad impegnare gli organizzatori - all'atto del rilascio della autorizzazione - ad operare perché non siano recate offese all'estetica delle strade ed all'equilibrio ecologico (nemmeno con iscrizioni, manifestini ecc.) e perché in ogni caso venga ripristinata puntualmente la situazione ante gara.

Roma, 2 1 [illegible] 2011

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Sergio Dondolini)

10

Elenco 1

a) GARE DI VELOCITA' AUTO

(Confermate)

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV	REGIONE
APRILE	3	CHIANTICUP RACING	13^ SALITA AL CASTELLO DI RADICONDOLI	SI	TOSCANA
	17	CIRCOLO AUT.PAOLO PIANTINI	XXV° CAMUCIA CORTONA	AR	TOSCANA
MAGGIO	1	A.S.D. PRO SPINO TEAM -	39° PIEVE SANTO STEFANO - PASSO DELLO SPINO	AR	TOSCANA
	8	OR COMITATO ORGANIZZ. VITTORIO VENETO CANSIGLIO -	39^VITTORIO VENETO-CANSIGLIO - CANSIGLIO STORICA	TV	VENETO
	8	LA CASTELLANA A.S.D. -	39^ CRONOSCALATA DELLA CASTELLANA - ORVIETO	TR	UMBRIA
	15	AUTOMOBILE CLUB TRAPANI - AC TRAPANI	54° MONTE ERICE MODERNE	TP	SICILIA
	22	AUTOMOBILE CLUB CALTANISSETTA -	57^ COPPA NISSENA - NISSENA STORICA	CL	SICILIA
	22	OR TEAM MILLE MIGLIA ASS.SPORT. DILETTAN. -	8° BERZO DEMO CEVO - BERZO STORICA	BS	LOMBARDIA
	22	ACI PROMUOVE SRL	48^ COPPA DELLA CONSUMA	FI	TOSCANA
	29	OR AC CAGLIARI -	30^ SAN GREGORIO BURCEI - SAN GREGORIO STORICA	CA	SARDEGNA
GIUGNO	5	ORGANIZZATORE SC FRIULI A.C.U. -	42° VERZEGNIS/SELLA CHIANZUTAN - VERZEGNIS STORICA	UD	FRIULI V. G.
	5	SCUDERIA BOLOGNA SQUADRA CORSE	24A BOLOGNA-RATICOSA VELOCITÀ IN SALITA	BO	EMILIA ROMAGNA
	12	OR SC COSENZA CORSE -	VI SALITA CELLARA COLLE D'ASCIONE	CS	CALABRIA
	19	GRUPPO SPORTIVO DILETT. AC. AP - AC AP- FERMO	50MA COPPA PAOLINO TEODORI	AP	MARCHE
	19	AUTOMOBILE CLUB REGGIO CALABRIA -	37^ S.STEFANO - GAMBARIE	RC	CALABRIA
	19	AUTOMOBILE CLUB VITERBO -	14^ LAGO MONTEFIASCONE	VT	LAZIO
	26	OR AC SIRACUSA - AUTOMOBILE CLUB SIRACUSA	XXXI° COPPA VAL D'ANAPO SORTINO	SR	SICILIA
	26	OR AC BRESCIA -	41° TROFEO VALLECAMONICA - VALLECAMONICA STORICA	BS	LOMBARDIA
	26	AUTOMOBILE CLUB TRAPANI - SCUDERIA ERICE HISTORIC CAR	4° MONTE ERICE AUTOSTORICHE	TP	SICILIA
LUGLIO	3	OR ASS SPORT AUTOMOB A.S.A. -	XXIV CRON. DEL POLLINO E DELLA SIBARITIDE	CS	CALABRIA
	3	ORG. SCUDERIA TRENTINA - AC TRENTO	61^ TRENTO-BONDONE - BONDONE STORICA	TN	TRENTINO A.A.
	10	OR AC RIETI -	50° RIETI-TERMINILLO-48° COPPA BRUNO CAROTTI - TERMINILLO STORICA	RI	LAZIO
	10	AUTOMOBILE CLUB TORINO	XXX° CESANA-SESTRIERE	TO	PIEMONTE
	17	AUTOMOBILE CLUB ACIREALE - PROSPORT GIARRE	16^ CRONOSCALATA GIARRE MONTESALICE MILO - GIARRE STORICA	CT	SICILIA

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV	REGIONE
LUGLIO	17	OR AC MACERATA - AC MC GRUPPO SPORTIVO -AC MC	21°TROFEO LODOVICO SCARFIOTTI - SCARFIOTTI STORICA	MC	MARCHE
	24	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA EGNATHIA -	54^ COPPA SELVA DI FASANO	BR	PUGLIA
	24	AC PALERMO	CRONOSCALATA TERMINI CACCAMO	PA	SICILIA
	31	SICILIA RACING	SALITA COLLESANO- PIANO ZUCCHI	PA	SICILIA
AGOSTO	7	OR SC COSENZA CORSE -	XXV SALITA DELLA SILA	CS	CALABRIA
	7	OR A.S.TRE CIME PROMOTOR -	37^ ALPE DEL NEVEGAL - NEVEGAL STORICA	BL	VENETO
	14	A S D SVOLTE DI POPOLI -	49^ CRONOSCALATA SVOLTE DI POPOLI - POPOLI STORICA	PE	ABRUZZO
	21	OR C.E.C.A COMITATO EUGUBINO CORSE AUTOM -	46° TROFEO LUIGI FAGIOLI - FAGIOLI STORICA	PG	UMBRIA
	28	OR A.S. TEBE RACING -	16^ CRONOSCALATA LUZZI/SAMBUCINA - LUZZI STORICA	CS	CALABRIA
SETTEMBRE	4	AUTOMOBILE CLUB VERONA - C.O. CAR RACING	33° CAPRINO SPIAZZI - SPIAZZI STORICA	VR	VENETO
	4	AUTOMOBIL CLUB CATANIA	46° CATANIA ETNA - CATANIA ETNA STORICA	CT	SICILIA
	11	OR ASS ABETI RACING -	TROFEO FABIO DANTI - 24^ LIMABETONE - LIMABETONE STORICA	PT	TOSCANA
	18	OR GR. SP. RACING TEAM LAMEZIA MOTORS -	13^ CRONOSCALATA DEL REVENTINO	CZ	CALABRIA
	18	AUTOMOBILE CLUB VITERBO - A.C.I. PROMOTER S.R.L.	39^ COPPA DEL CIMINO	VT	LAZIO
	25	OR AMICI PEDAVENA CROCE D'AUNE -	XXIX PEDAVENA-CROCE D'AUNE - PEDAVENA STORICA	BL	VENETO
OTTOBRE	2	OR AC SASSARI -	55° ALGHERO SCALA PICCADA	SS	SARDEGNA
	2	CHIANTICUP RACING	32^ COPPA DEL CHIANTI CLASSICO	SI	TOSCANA
	9	OR RED WHITE CIVIDALE -	34.A CIVIDALE CASTELMONTE - CIVIDALE STORICA	UD	FRIULI V. G.
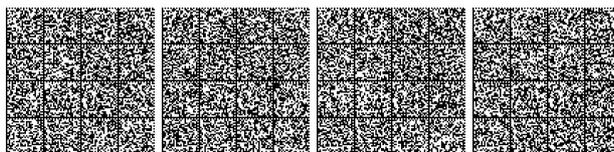
Elenco 1

b) GARE DI REGOLARITA' AUTO

Rally Confermati

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
GENNAIO	30	OR SC BALESTRERO LUCCA S.R.L - RADICOFANI MOTORSPORT	2° RONDE DELLA VAL D'ORCIA	SI	TOSCANA
FEBBRAIO	6	RST SPORT ASS. SPORT. DILETTANTISTICA -	2° RONDE DI ANDORA	SV	LIGURIA
	27	OR SC BALESTRERO LUCCA S.R.L - AC LUCCA	30° RALLY DEL CARNEVALE-RALLY DELLA VERSILIA	LU	TOSCANA
MARZO	6	OR PRS GROUP SRL -	5^ RONDE VALTIBERINA	AR	TOSCANA
	6	OR A.S. 991 RACING -	2° RONDE DELLE LANGHE	CN	PIEMONTE
	6	OR PROMOGEST SRL	15° RALLY DEI CASTELLI ROMANI - TROF. PROV. ROMA	RM	LAZIO
	13	OR MEDITERRANEAN TEAM -	3° RALLY RONDE DEL LAGO OMODEO	OR	SARDEGNA
	13	OR AC LIVORNO - ACI LIVORNO SPORT ASD	5° RALLY ELBA RONDE ISOLA D'ELBA	LI	TOSCANA
	20	TEAM CARS 2006 ASS. SPORT. DILETTANTISTICA -	13 RONDE COLLI DEL MONFERRATO	AT	PIEMONTE
	20	OR COMITATO RIVIERA RALLY -	10° RALLY RIVIERA LIGURE - 5° RALLY STORICO	SV	LIGURIA
	20	ASS.SPORT.DILETTANTISTICA AUTOCONSULT	3° VALSUGANA CLASSIC	TN	TRENTINO A.A.
	20	OR COMITATO ORGANIZZATIVO CM SPORT - A.S.D. CMSPORT COMITATO ORGANIZZATORE	4° RALLY LE STRADE DEI MULINI	PC	EMILIA ROMAGNA
	20	OR TEAM ELITE -	5° MAXI SLALOM MOLINI DI TRIORA	IM	LIGURIA
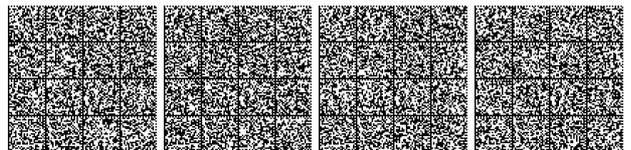
MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
MARZO	20	ASS.SPORT.DILETTANTISTICA AUTOCONSULT -	3°HISTORIC RALLY VALSUGANA	TN	TRENTINO A.A.
	27	O.R.T. SRL -	3^ RONDE DEL GRIFO	VI	VENETO
	27	A.S.D. RALLY CITTÀ DI OLBIA -	7° RALLY CITTÀ DI OLBIA	OT	SARDEGNA
	27	OR CIOCCO CENTRO MOTORI - ORGANIZATION SPORT EVENTS S.R.L.	34° RALLY IL CIOCCO E VALLE DEL SERCHIO	LU	TOSCANA
	27	OR ROMBO TEAM - A.S.D. ROMBO CLUB	12°TROFEO CITTÀ DI MASSA LUBRENSE	NA	CAMPANIA
APRILE	3	A.S.D. LAGHI -	20° RALLY DEI LAGHI	VA	LOMBARDIA
	3	OR AUTOCLUB NAZ.FORZE POLIZIA -	2 RALLY RONDE ALTO FRIULI	UD	FRIULI V.G.
	3	ASD 'RALLY TEAM EVENTI' -	6° RALLY RONDE DEL CANAVESE	TO	PIEMONTE
	3	OR SC PILOTI SALENTINÌ - CASARANO RALLY TEAM	17° RALLY CITTA' DI CASARANO	LE	PUGLIA
	3	OR PRS GROUP SRL -	18° RALLY ADRIATICO	AN	MARCHE
	10	A.S.D. PICO TEAM RACE -	II RALLY DI GAETA	LT	LAZIO
	10	OR PISTOIA CORSE SPORT SOC. COOPERATIVA -	32^ RALLY CITTÀ DI PISTOIA	PT	TOSCANA
	10	OR THREE UNIT RACE -	24° RALLY DELLE VALLI PIACENTINE	PC	EMILIA ROMAGNA
	10	OR AC MESSINA -	16° SLALOM TORREGROTTA ROCCAVALDINA	ME	SICILIA
	10	SANREMORALLY S.R.L.	26° SANREMO RALLY STORICO	IM	LIGURIA
	17	EQUIPE VITESSE EVENTS -	RONDE CITTA' DI VARALLO E BORGOSESIA	VC	PIEMONTE

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
APRILE	17	OR BOCCHE DI BONIFACIO RACING -	5 RALLY BOCCHE DI BONIFACIO	OT	SARDEGNA
	17	ASD TECNO RACING SERVICE -	12° RALLY DEL BAROCCO IBLEO	RG	SICILIA
	17	OR AC BRESCIA -	35° RALLY 1000 MIGLIA	BS	LOMBARDIA
	17	OR AC GORIZIA -	II RALLY RONDE DELL'ISONTINO	GO	FRIULI V.G.
	17	ASD SCUDERIA LIVORNO RALLY -	3^ LIBURNA RONDE TERRA	PI	TOSCANA
	17	OR TEAM ELITE -	2° TWIN SLALOM CITTÀ DI TOIRANO	SV	LIGURIA
MAGGIO	1	OR AC AOSTA - ACVA SPORT A.S.D.	41° RALLY VALLE D'AOSTA - SAINT VINCENT	AO	VALLE D'AOSTA
	1	OR AC SONDRIO -	18° TROFEO VALTELLINA	SO	LOMBARDIA
	1	OR GLOBAL RALLY SRL - GLOBAL RALLYRACING	5° RALLY VALDIANO	SA	CAMPANIA
	1	RALLY CLUB ISOLA VICENTINA	7° RALLY STORICO CAMPAGNOLO	VI	VENETO
	8	A.S.D.GREAT EVENTS SARDINIA -	30° RALLY COSTA SMERALDA 2011	SS	SARDEGNA
	8	P. S. A. -	2 RONDE GOMITOLO DI LANA	BI	PIEMONTE
	8	ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA IMBRO' SPORT RACING -	7° RALLY CITTÀ DI SIRAKUSAY MAREMONTI	SR	SICILIA
	8	OR SCUDERIA CITTA DI SCHIO A.S.D. -	25° RALLY CITTA' DI SCHIO	VI	VENETO
	8	OR A.S. 991 RACING -	6° SLALOM CASALBORGONE - ARAMENGO	AT	PIEMONTE
	8	A.S. DIEMME RACING -	3° SLALOM DELLA CONCA D'ORO	PA	SICILIA

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
MAGGIO	15	OR SCUDERIA AUT. SAN MICHELE -	18° RALLY INTERNAZIONALE DEL TARO	PR	EMILIA ROMAGNA
	15	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PEGASO -	RALLY CASCIANA TERME	PI	TOSCANA
	15	OR TEAM ELITE -	3° MAXI SLALOM COLLE SCRAVAION	SV	LIGURIA
	15	GR. SP. DIL.A.C. ASCOLI PICENO - A.C. ASCOLI PICENO - FERMO	10° SLALOM CITTÀ DI ASCOLI PICENO - 7° TROFEO	AP	MARCHE
	22	ASD 'RALLY TEAM EVENTI' -	26° RALLY CITTÀ DI TORINO	TO	PIEMONTE
	22	BASSANO RALLY RACING	2^ COPPA CITTA' DI BASSANO - 6° RALLY STORICO	VI	VENETO
	22	A.C. CAMPOBASSO - A.S.D. MOLISE RACING -TECNO MOTOR RACING TEAM	19° SLALOM CITTA' DI CAMPOBASSO	CB	MOLISE
	22	FAMS	2° TUSCAN REWIND	SI	TOSCANA
	29	OR GLOBAL RALLY SRL - GLOBAL RALLYRACING	2° RONDE MOTUS	CB	MOLISE
	29	OR SCUDERIA MOTOR GROUP -	28° RALLY DELLA MARCA	TV	VENETO
	29	PROMOGIP SRL - PROMOGIP SRL-SCUDERIA GIP RACING	27°RALLY DI MONTECATINI TERME E VALDINIEVOLE	PT	TOSCANA
	29	OR COMITATO ORGANIZZATIVO CM SPORT - A.S.D. CMSPORT COMITATO ORGANIZZATORE	5° RONDE DELLE MINIERE	PC	EMILIA ROMAGNA
	29	OR SPORT FAVALE 07 -	3° SLALOM CICAGNA ORERO	GE	LIGURIA
	29	OR TEAM PALIKE' A.S.D. -	11° AUTOSL. DEI MUSEI CHIARAMONTE GULFI	RG	SICILIA
GIUGNO	5	OR AC BERGAMO - AUTOMOBILECLUB BERGAMO	28° RALLY PREALPI OROBICHE	BG	LOMBARDIA
	5	OR A.S. ALTOMONFERRATO-CLUB DELLA RUGGINE-ONLUS	27° RALLY COPPA D'ORO	AL	PIEMONTE

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
GIUGNO	5	OR AC PALERMO - AUTOMOBILE CLUB SERVIZI SRL	95 TARGA FLORIO - TARGA FLORIO HISTORIC RALLY 2011	PA	SICILIA
	5	A.S. PROGETTO CORSA PROMOSPORT - MOTORSPORT 2C EVENTI	3° RALLY DI CELLOLE	CE	CAMPANIA
	5	OR TEAM ALGHERO CORSE -	20° TROFEO RIVIERA DEL CORALLO	SS	SARDEGNA
	5	AS KINISIA KARTING CLUB -	7' SLALOM BUSETANO	TP	SICILIA
	12	OR A.S.D.. LANTERNARALLY -	27° RALLY DELLA LANTERNA PRIMOCANALESPORT	GE	LIGURIA
	12	OR MEDITERRANEAN TEAM - MEDITERRANEAN TEAM	3° RALLY DEL GOCEANO	SS	SARDEGNA
	12	OR ASS ABETI RACING -	29° RALLY DEGLI ABETI E DELL'ABETONE	PT	TOSCANA
	12	ASD AUTO SPORT PROMOTION	2° MEMORIAL VIRGILIO CONRERO	IV	PIEMONTE
	12	OR SUPERGARA S.R.L -	44^ SUSA MONCENISIO	TO	PIEMONTE
	19	P. S. A. -	47 RALLY VALLI OSSOLANE	VB	PIEMONTE
	19	OR CIOCCO CENTRO MOTORI - ORGANIZATION SPORT EVENTS S.R.L.	45° RALLY DEL SALENTO	LE	PUGLIA
	19	OR A.S.TRE CIME PROMOTOR -	26° RALLY BELLUNESE - BELLUNESE STORICA	BL	VENETO
	26	OR ACISERVICE REGGIO SRL -	35° RALLY DELL'APPENNINO REGGIANO	RE	EMILIA ROMAGNA
	26	OR SC IMPERIA CORSE -	40° RALLY DELLE VALLI IMPERIESI	IM	LIGURIA
	26	OR EAGLES RACING -	19° RALLYE DEI NEBRODI	ME	SICILIA
	26	OR SC LAGONE CORSE -	33° RALLY ALTA VAL DI CECINA	PI	TOSCANA
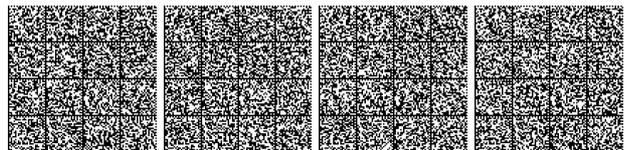
MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
GIUGNO	26	OR RACING TEAM QUERCIA -	18°SLALOM BAITONI - BONDONE	TN	TRENTINO A.A.
	26	OR TEAM PALIKE' A.S.D. -	3° AUTOSLALOM CITTA' DI CASTELBUONO	PA	SICILIA
	26	SC AUTOMOB. CLEMENTE BIONDETTI	CIRCUITO STRADALE DEL MUGELLO	FI	TOSCANA
LUGLIO	3	OR A.S. 991 RACING -	10° MOSCATO RALLY	CN	PIEMONTE
	3	FAMS -	39° RALLY DI SAN MARINO	PS	MARCHE
	3	OR SC ETRURIA -	31° RALLY INTERNAZIONALE CASENTINO	AR	TOSCANA
	10	OR ITALIA GRANDI EVENTI -	8° RALLY VALLE DEL SOSIO	PA	SICILIA
	10	OR AC CREMONA -	12° CIRCUITO DI CREMONA - CREMONA STORICO	CR	LOMBARDIA
	10	OR TEAM ELITE -	6° MAXI SLALOM COLLE SAN BARTOLOMEO	IM	LIGURIA
	17	RUBICONE EVENTI ASD -	24° RALLY DI SAN CRISPINO 3° CITTA' DI GUBBIO	PG	UMBRIA
	17	OR PENTATHLON MOTOR TEAM -	34° RALLY 111 MINUTI	NO	PIEMONTE
	17	A.S.D. PREALPI TREVIGIANE MOTORSPORT -	16° RALLY INTERNAZIONALE PREALPI TREVIGIANE	TV	VENETO
	24	OR SC BALESTRERO LUCCA S.R.L - AC LUCCA	46° RALLY COPPA CITTÀ DI LUCCA - 24° RALLY DELLE POLIZIE EUROPEE	LU	TOSCANA
	24	OR SPORT FAVALE 07 -	4° SLALOM FAVALE CASTELLO	GE	LIGURIA
	31	FAMS -	RALLY BIANCO AZZURRO	PU	MARCHE
	31	SPORT & JOY A.S.D. -	4°RALLY DI MAJANO	UD	FRIULI V.G.
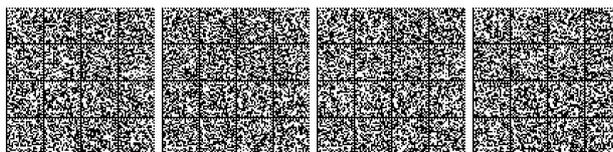
MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
LUGLIO	31	OR AC PESCARA - ORGANIZZATORE	25° RALLY PESCARA ABRUZZO	PE	ABRUZZO
	31	OLDTIMER HERITAGE CLUB A.S.D. -	4° RALLY 1000 MIGLIA STORICO - COPPA CITTA' DI BRESCIA	BS	LOMBARDIA
	31	OR MOTORSPORT MONCALVO	23° RALLY DEL TARTUFO	AT	PIEMONTE
AGOSTO	7	MOTORSPORT CASERTA CORSE EVENTI ASD - SPORT & SPORT	4° RONDE MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO-TR. DEL LIRI	FR	LAZIO
	7	VR AUTORACING ASD -	2° RONDE CITTA' DI NEGRAR	VR	VENETO
	7	OR TOP COMPETITION -	8° RALLY DEL TIRRENO	ME	SICILIA
	7	TEAM OSILO CORSE -	12° SLALOM CITTÀ DI OSILO	SS	SARDEGNA
	14	MOTORSPORT CASERTA CORSE EVENTI - SANTOPADRE RACING TEAM	8° SLALOM CITTÀ DI SANTOPADRE	FR	LAZIO
	21	OR COMITATO ORGANIZZATORE VALENZA MOTORI -	3° RONDE VALLI DEL GIAROLO	AL	PIEMONTE
	21	OR CIOCCO CENTRO MOTORI - ORGANIZATION SPORT EVENTS S.R.L.	4° RALLY 12 ORE IL CIOCCO	LU	TOSCANA
	21	OR A.S. AUSONIA CORSE PROMOSPORT -	2^ RALLY RONDE DI ESPERIA	FR	LAZIO
	28	OR ENTE AUTODROMO PERGUSA -	26° RALLY DI PROSERPINA	EN	SICILIA
	28	OR AC MATERA -	8° SLALOM COMUNE DI MONTESCAGLIOSO	MT	BASILICATA
SETTEMBRE	4	OR SPORT RALLY TEAM -	17° RALLY VALLI CUNEESI - 6° RALLY STORICO	CN	PIEMONTE
	4	ORGANIZZATORE SC FRIULI A.C.U. -	47° RALLY DEL FRIULI E DELLE ALPI ORIENTALI - 16° HISTORIC	UD	FRIULI V.G.
	4	REGGELLO MOTOR SPORT ASD -	4° RALLY DI REGGELLO E VALDARNO FIORENTINO	FI	TOSCANA
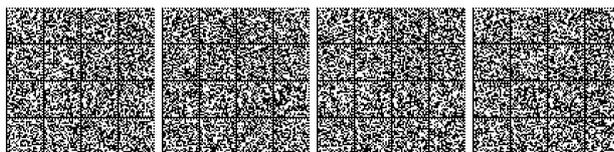
MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
SETTEMBRE	4	OR SUPERGARA S.R.L -	39° GARESSIO S.BERNARDO	CN	PIEMONTE
	4	OR SC PESCARA CORSE/A.S.D. GRECCIO CORSE	XI° AUTOSLALOM CITTA' DI GRECCIO	RI	LAZIO
	11	PRO GEST FUTURE IDEAS ASD -	XII RALLY INTERNAZIONALE DEL VENETO -II° CLASSIC RALLY DEL VENETO	VR	VENETO
	11	OR COMUNE DI PICO -	33° RALLY DI PICO	FR	LAZIO
	11	OR A.S.D.. LANTERNARALLY -	13° RALLY CITTA' DI TORRIGLIA - 15° APPENNINO LIGU	GE	LIGURIA
	11	A.S.D. AUTOSPORT SINISCOLA - A.S.D. AUTOSPORT SINISCOLA	8° RALLY DEL MONTALBO	NU	SARDEGNA
	11	PRO GEST FUTURE IDEAS ASD	II^ REGOLARITA' SPORT AUTOSTORICHE DEL VENETO	VR	VENETO
	18	OR AC SONDRIO -	55^ COPPA VALTELLINA	SO	LOMBARDIA
	18	P. S. A. -	8°RALLY DELL'OSSOLA	VB	PIEMONTE
	18	OR SAN MARTINO CORSE - SAN MARTINO CORSE	31° RALLYE INT.S.MARTINO DI CASTROZZA E PRIMIERO - 2° HISTORIC RALLY	TN	TRENTINO A.A.
	18	SCUDERIA PALAZZINA A.S.D. -	24° RAAB	BO	EMILIA ROMAGNA
	18	AS KINISIA KARTING CLUB -	9' TROFEO DELL'AGRO-ERICINO	TP	SICILIA
	25	OR SC BALESTRERO LUCCA S.R.L - AC LUCCA	17° RALLY CITTÀ DI CAMAIORE	LU	TOSCANA
	25	AUTOMOBILE CLUB SANREMO -	53° RALLYE SANREMO	IM	LIGURIA
	25	BASSANO RALLY RACING -	28° RALLY INTERNAZIONALE CITTA' DI BASSANO	VI	VENETO
	25	OR A S D SALENTO MOTOR SPORT -	3° RALLY DEI 5 COMUNI	LE	PUGLIA
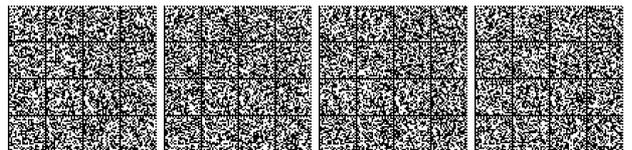
MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
SETTEMBRE	25	AC LIVORNO - ACI LIVORNO SPORT ASD	XXIV ELBA GRAFFITI - ELBA STORICO	LI	TOSCANA
OTTOBRE	2	OR AC PORDENONE - ASD NORTH EAST IDEAS	TERRE DEL NORDEST - 10° AZZANO RALLY	PN	FRIULI V.G.
	2	ASD 'RALLY TEAM EVENTI' -	38° RALLY TEAM '971	AL	PIEMONTE
	2	OR TIM CROSS -	15° RALLY DI CARPINETI	RE	EMILIA ROMAGNA
	2	OR P.S.A. -	2^ RONDE VALSASSINA	LC	LOMBARDIA
	9	A.S.D. JOLLY MOTOR EVENTS -	2° RALLY JOLLY RONDE DELLA VALLE D'AOSTA	AO	VALLE D'AOSTA
	9	AUTOMOBILE CLUB PRATO - A.S. EFFEPIGROUP	20° COPPA CITTÀ DI PRATO	PO	TOSCANA
	16	AUTOMOBILE CLUB VERONA - C.O. CAR RACING	29° RALLY DUE VALLI - 6° HISTORIC	VR	VENETO
	16	OR SCUDERIA AUT. SAN MICHELE -	2° RONDE MONTE CAIO	PR	EMILIA ROMAGNA
	16	RASSINABY RACING -	10° RALLY DEI NURAGHI E DEL VERMENTINO	OT	SARDEGNA
	23	RST SPORT ASS. SPORT. DILETTANTISTICA -	6° RONDE CITTA' DI ALBENGA	SV	LIGURIA
	23	DOLOMITI MOTOR SPORT PROMOTION - TRE CIME PROMOTOR	6° RONDE DOLOMITI	BL	VENETO
	23	OR SPORT RALLY TEAM -	18^ RONDE DELLA PIETRA DI BAGNOLO	CN	PIEMONTE
	23	OR AC COMO -	30° RALLY ACI COMO	CO	LOMBARDIA
	23	A.S.D. TECNO MOTOR RACING TEAM - A.C. CAMPOBASSO	12 RALLY DI SAN GIULIANO DEL SANNIO - 3° TARGA MOL	CB	MOLISE
	30	OR AC PALERMO - AUTOMOBILE CLUB SERVIZI SRL	31° RALLY CONCA D'ORO	PA	SICILIA
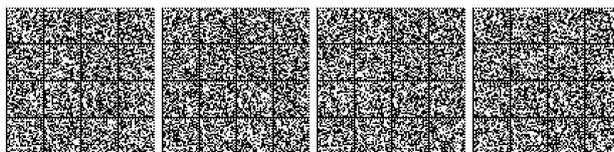
MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
OTTOBRE	30	OR ASS.SPORT. TROFEO MAREMMA -	35° TROFEO MAREMMA	GR	TOSCANA
	30	MOTORSPORT CASERTA CORSE EVENTI ASD - SANTOPADRE RACING TEAM	2° RONDE DEL LIRI - TR. CITTÀ DI SANTOPADRE E SORA	FR	LAZIO
	30	AC PORDENONE	RALLY PIANCAVALLO STORICO 2011	PN	FRIULI V.G.
NOVEMBRE	6	OR AUTOCLUB NAZ.FORZE POLIZIA -	5 CARNIA ALPE RONDE/RALLY POLIZIE	UD	FRIULI V.G.
	6	OR SC IMPERIA CORSE -	9° RONDE DELLE VALLI IMPERIESI	IM	LIGURIA
	6	ASD 'RALLY TEAM EVENTI' -	2° RALLY RONDE DELLA COLLINA	AT	PIEMONTE
	13	OR RANDOM TEAM -	26° RALLY CITTA' DI CECCANO-TR.CIOCIARIA MEM BASIL	FR	LAZIO
	13	OR PISTOIA CORSE SPORT SOC. COOPERATIVA -	4^ RONDE DEI VIVAI PISTOIESI	PT	TOSCANA
	13	SCUDERIA PALLADIO -	2° RONDE CITTA' DEL PALLADIO	VI	VENETO
	13	OR AC ENNA -	6° ENNA RONDE	EN	SICILIA
	13	OR PRS GROUP SRL -	4^ RONDE BALCONE DELLE MARCHE	MC	MARCHE
	13	A.S. RALLY CLUB VALPANTENA SRL	9 REVIVAL RALLY CLUB VALPANTENA	VR	VENETO
	20	OR GIESSE PROMOTION -	8° RONDE CITTA' DEI MILLE	BG	LOMBARDIA
	20	TEAM CARS 2006 ASS. SPORT. DILETTANTISTICA -	15 RONDE D'INVERNO	AL	PIEMONTE
	27	OR A.S. AQUILA CLUB ONLUS -	2° RALLY RONDE ADELKAM	TP	SICILIA
	27	PROMOGIP SRL - PROMOGIP SRL-SCUDERIA GIP RACING	4°RONDE DI POMARANCE	PI	TOSCANA

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
DICEMBRE	4	A.S.D. PREALPI TREVIGIANE MOTORSPORT -	13° PREALPI MASTER SHOW	TV	VENETO
	4	OR EAGLES RACING -	7^ RONDE DEI PELORITANI	ME	SICILIA
	4	OR MEDITERRANEAN TEAM -	2^ RONDE OGLIASTRA	NU	SARDEGNA
	11	OR VALDELSA CORSE A. S. D. -	2 RONDE DELLA FETTUNTA	SI	TOSCANA
	18	OR CIOCCO CENTRO MOTORI - ORGANIZATION SPORT EVENTS S.R.L.	20° RALLY IL CIOCCHETTO	LU	TOSCANA
	18	COMITATO ORGANIZZATORE CAR RACING -	3° DRIVER RALLY SHOW - RISERVATO AD INVITI - 4° COPPA ARENA HISTORIC	VR	VENETO

Elenco 2

a) GARE DI VELOCITA' MOTO					
(confermate)					
MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV	REGIONE
MAGGIO	15	M.C. LA BALZANA	RADICONDOLI-MADONNA OLLI	SI	TOSCANA
GIUGNO	12	M.C. IMPERIA	CARPASIO-PRATI PIANI	IM	LIGURIA
GIUGNO	26	M.C. FRANCO MANCINI 2000	POGGIO-VALLEFREDDA	FR	LAZIO
LUGLIO	10	M.C. VELLANO DUROTE	VELLANO-MACCHINO	PT	TOSCANA
AGOSTO	7	A.M.C. GARFAGNANA	SILLANO-OSPEDALETTO	LU	TOSCANA
AGOSTO	28	M.C. BAZZANO	CASTIONE-BAZZANO	PR	EMILIA ROMAGNA
SETTEMBRE	4	M.C. M.G.	GORNO-ONETA PASSO ZAMBLA	BG	LOMBARDIA

Allegato B

GARE DI NUOVA ISTITUZIONE

Con nota in data 27 dicembre 2010 la C.S.A.I. (Commissione Sportiva Automobilistica Italiana), e con nota in data 23 dicembre 2010 la F.M.I. (Federazione Motociclistica Italiana), hanno trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici – Direzione Generale per la Sicurezza Stradale, il programma delle gare automobilistiche e motociclistiche di nuova istituzione da svolgere nell'anno 2011, di cui all'elenco allegato, che è stato così suddiviso:
- elenco 3 (Auto) di cui:
a) gare di velocità auto;
b) gare di regolarità auto (rally);

- elenco 4 (Moto) :
a) gare velocità moto;

Si rappresenta che questa Direzione potrà rilasciare il nulla-osta solo dopo aver esperito singole istruttorie ai fini della valutazione di ogni elemento utile a garanzia della sicurezza e fluidità del traffico e della conservazione del patrimonio stradale in tutti i luoghi nei quali la singola manifestazione motoristica abbia a dispiegare efficacia.

A tal fine si ribadisce che, come previsto nella circolare di pari data, la documentazione inerente la gara venga trasmessa a questa Direzione, per poter svolgere la singola istruttoria, almeno 60 giorni prima della data prevista per la manifestazione.

Per la migliore operatività è opportuno che gli atti da trasmettere siano conformi a quanto descritto nel punto 2.3 della richiamata circolare, lettere da a) ad f), e con i contenuti ivi descritti.

Resta inteso che il nulla-osta di questa Amministrazione è provvedimento autonomo rispetto al collaudo del percorso di gara ed agli altri nulla-osta da parte degli enti proprietari di strade diversi da quello che autorizza la competizione.

Roma, 21 GEN. 2011

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Sergio Dondolini)

11
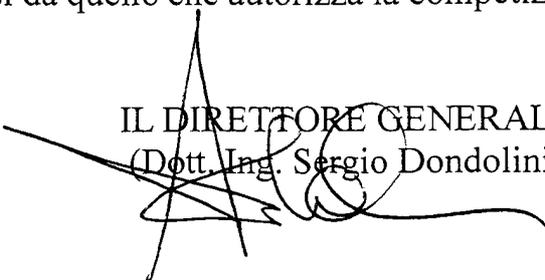
Elenco 3

a) GARE DI VELOCITA' AUTO					
(Nuova istituzione)					
MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV	REGIONE
MARZO	13	ASS.SPORT.DILETTANTISTICA AUTOCONSULT	1° CRONOSCALATA LAGO D'IDRO	BS	LOMBARDIA
	27	SCUDERIA BOLOGNA SQUADRA CORSE	10° BOLOGNA-SAN LUCA	BO	EMILIA ROMAGNA
APRILE	17	OR A.S. TEBE RACING - A.S. MORANO MOTORSPORT	1^ SALITA MORANO/CAMPOTENESE	CS	CALABRIA
MAGGIO	1	A.S.D. PRO SPINO TEAM	3° CRONOSCALATA STORICA DELLO SPINO	AR	TOSCANA
	8	SALERNO CORSE	CRONOSCALATA CAPACCIO PAESTUM	SA	CAMPANIA
LUGLIO	31	OR AC AQUILA -	8^ CRONOSCALATA DELLE ROCCHE AQUILANE	AQ	ABRUZZO
AGOSTO	21	AUTOMOBILE CLUB ACIREALE -	7 CRON. LINGUAGLOSSA PIANO PROVENZANA	CT	SICILIA
OTTOBRE	16	OR AC CAGLIARI -	27^ IGLESIAS - SANT'ANGELO	CA	SARDEGNA

Elenco 3

b) GARE DI REGOLARITA' AUTO

Rallyes Nuova Istituzione

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
GENNAIO	23	OR ACI LIVORNO SPORT -	1^ RONDE LIBURNA ASFALTO	LI	TOSCANA
FEBBRAIO	20	OR A.S. AUSONIA CORSE PROMOSPORT -	1 RALLY RONDE DELLA CIOCIARIA	FR	LAZIO
	20	A.S. RALLY CLUB VALPANTENA SRL	1° LESSINIA SPORT	VR	VENETO
	27	RASSINABY RACING -	1° RONDE DEI DUE COMUNI (TULA & ERULA)	SS	SARDEGNA
	27	A.S. PROGETTO CORSA PROMOSPORT -	1° MINISLALOM CITTÀ DI PATERNOPOLI	AV	CAMPANIA
MARZO	13	VR AUTORACING ASD -	1° RONDE DEI LEONI	VR	VENETO
	13	ASS.SPORT.DILETTANTISTICA AUTOCONSULT -	SLALOM LAGO D'IDRO	BS	LOMBARDIA
	20	OR RANDOM TEAM -	1° RONDE CITTA' DI CECCANO	FR	LAZIO
	20	OR EAGLES RACING -	1° RONDE DI GIOIOSA MAREA	ME	SICILIA
	20	SCUDERIA ETRURIA	1° RALLY VALLATE ARETINE	AR	TOSCANA
	27	OR TEAM PALIKE' A.S.D. -	1° RALLY VALLE DEL PLATANI	AG	SICILIA
APRILE	3	OR SPORT FAVALE 07 -	2° SLALOM PITELLI	SP	LIGURIA
	3	A.S. DIEMME RACING -	1° SLALOM DELLO ZEM CITTÀ DI PALERMO	PA	SICILIA
	10	OR PROSERVICE S.R.L. -	1° RALLY INTEROMAGNA	FC	EMILIA ROMAGNA

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
APRILE	10	PRO GEST FUTURE IDEAS ASD -	I° RALLY DEI MASTINI	VR	VENETO
	10	A.S. PROGETTO CORSA PROMOSPORT -	1° SLALOM VALICO DI CHIUNZI (SA)	SA	CAMPANIA
	17	VR AUTORACING ASD -	4° SLALOM DELL' AMARONE	VR	VENETO
	17	AS KINISIA KARTING CLUB -	8' SLALOM INTER.LE DEI MARMI CUSTONACI	TP	SICILIA
	17	A.C. MACERATA	5° SLALOM DI MACERATA	MC	MARCHE
	24	FAMS -	1° RALLY RACING DREAMS	RN	EMILIA ROMAGNA
MAGGIO	1	OR ASS.SPORT. TROFEO MAREMMA -	1° RONDE DEL MONTEREGIO	GR	TOSCANA
	1	SC. VALPOLCEVERA ORGANIZZAZIONI -	29° SLALOM MIGNANEGO / GIOVI	GE	LIGURIA
	1	A.S. PROGETTO CORSA PROMOSPORT -	3° SLALOM SARNO (SA)	SA	CAMPANIA
	1	RALLY CLUB ISOLA VICENTINA	3° CAMPAGNOLO HISTORIC	VI	VENETO
	8	ORGANIZZATORE RALLY CLUB MILLESIMO -	1° BORMIDA 30	SV	LIGURIA
	8	ORG. T.C.S. MOTORSPORT SRL	RALLY 4 REGIONI - AMARCORD	PV	LOMBARDIA
	8	A.S.D. PILOTI PER PASSIONE -	II° TROFEO CITTA' DI SAMBATELLO (RC)	RC	CALABRIA
	8	OR A.S. AUSONIA CORSE PROMOSPORT -	4 SLALOM CITTÀ DI TORRICE	FR	LAZIO
	14	OR ROMBO TEAM - ASD ROMBO CLUB	25°COPPA DELLE DUE COSTIERE	NA	CAMPANIA
	15	MOTORSPORT CASERTA CORSE EVENTI ASD - SPORT & SPORT	1° RONDE CITTÀ DI FERENTINO (FR)	FR	LAZIO
	22	OR ERREPI RACING SRL -	1° RONDE DELLA ROMAGNA - MEMORIAL BEPPE BERRETTI	RN	EMILIA ROMAGNA
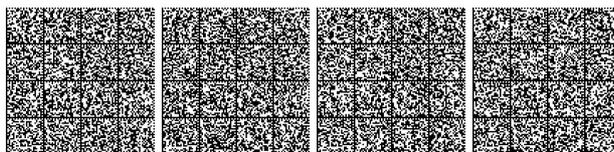
MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
MAGGIO	29	FAMS -	1^ RONDE DEL CONVENTINO	PU	MARCHE
	29	P.E.S. SOC. SPORT. DILETTANTISTICA	RALLY DEL CORALLO STORICO	SS	SARDEGNA
GIUGNO	5	MOTORSPORT CASERTA CORSE EVENTI ASD - PROMOSLALOM CASTELFORTE	4° SLALOM CITTÀ DI CASTELFORTE	LT	LAZIO
	5	OR ASD SALERNO CORSE -	2° MINISLALOM CSAI/ASI CITTÀ DI BIANCAVILLA	CT	SICILIA
	5	OR VALPOLICELLA RALLY CLUB -	2° SLALOM DEL RECIOTO	VR	VENETO
	12	ASD VIEMME CORSE -	2° MINISLALOM CSAI/ASI CITTA' DI MELILLI	SR	SICILIA
	12	ASD AUTO SPORT PROMOTION	4° MEMORIAL CONRERO - GIRO VALLI CANAVESANE	TO	PIEMONTE
	19	OR A.S. AUSONIA CORSE PROMOSPORT -	2 SLALOM CITTÀ DI FORMIA	LT	LAZIO
	19	A.S. DIEMME RACING -	2°SL. BONAGIA-S.ANDREA-CITTÀ DI VALDERICE	TP	SICILIA
	19	OR TEAM ELITE -	2° MAXI SLALOM DRONERO MONTEMALE	CN	PIEMONTE
	19	CIOCCO SPORTING CLUB S.R.L.	1° RALLY STORICO DEL SALENTO	LE	PUGLIA
	26	OR GLOBAL RALLY SRL - GLOBAL RALLY RACING	6° RALLY DEI SARACENI	CB	MOLISE
	26	ALEA 2000 S.A.S. DI MASSIMO GIOGGIA E C.	LANA STORICO	BI	PIEMONTE
	26	OR ACQUAVIVA CORSE -	17° SLALOM DI ACQUAVIVA PICENA	AP	MARCHE
LUGLIO	3	FAMS -	RALLY DEL TITANO	PU	MARCHE
	3	OR PROMOGEST SRL -	RALLY CITTÀ DI ROCCARASO	AQ	ABRUZZO
	3	OR ASD SALERNO CORSE -	1° MINISLALOM CSAI/ASI DELL'ETNA	CT	SICILIA

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
LUGLIO	3	OR C. ORG. VALENZA MOTORI -	1° SLALOM VERBANO CUSIO OSSOLA	AL	PIEMONTE
	3	A.S. DIEMME RACING -	2°SLALOM CITTÀ DI GODRANO	PA	SICILIA
	3	MOTORSPORT CASERTA CORSE EVENTI ASD - CASALVIERI	5° SLALOM CITTÀ DI CASALVIERI	FR	LAZIO
	3	SPORTS MARKETING E MANAGEMENT SRL	GARGANO LEGEND	BA	PUGLIA
	10	MOTORSPORT CASERTA CORSE EVENTI ASD -	1° RALLY DI CASSINO (FR)	FR	LAZIO
	10	A.S. PROGETTO CORSA PROMOSPORT -	2° SLALOM MIRABELLA ECLANO-MEM.G.DE VITO	AV	CAMPANIA
	17	OR ASS SPORT E MOTORI - COORGANIZZATORE: EFFEPIGROUP LIC 78936	1 ° RALLY COSTA ETRUSCA	LI	TOSCANA
	24	RALLY CLUB SANDRO MUNARI	14 RAC CLASSIC - 3° STORICO	BO	EMILIA ROMAGNA
	24	OR A.S. AUSONIA CORSE PROMOSPORT -	9 SLALOM COPPA CITTÀ DI AUSONIA CORENO	FR	LAZIO
	24	TEAM OSILO CORSE - RACING TEAM SORSDO	2° SLALOM CITTÀ DI SORSO	SS	SARDEGNA
	31	A.S. 991 RACING	1° LIMONE HISTORIC RALLY E REGOLARITA' SPORT	CN	PIEMONTE
	31	OLDTIMER HERITAGE CLUB A.S.D.	6° MEMORIAL NICK BUSSENI	BS	LOMBARDIA
	31	A.S. PROGETTO CORSA PROMOSPORT -	8° SLALOM DI TRAMONTI	SA	CAMPANIA
	31	OR ASD SALERNO CORSE -	2° MINISLALOM CSAI/ASI TR.CITTA' DI CESARO'	ME	SICILIA
AGOSTO	21	OR SCORZÈ CORSE ASD -	8° RALLY INTERNAZIONALE CITTA' DI SCORZE'	VE	VENETO
	28	TEAM OSILO CORSE -	1° SLALOM CHIARAMONTI	SS	SARDEGNA
	28	A.S. DIEMME RACING -	1°SL.CITTÀ DI ALIA THOLOS DELLA GURFA	PA	SICILIA

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
AGOSTO	28	ASD VIEMME CORSE -	2° MINISLALOM CSAI/ASI CITTA' DI AVOLA	SR	SICILIA
	28	ASA NEW TEKNOLOGY SPORT -	2° SLALOM CALVI-GIANO	CE	CAMPANIA
SETTEMBRE	4	REGGELLO MOTOR SPORT ASD	4° RALLY STORICO REGGELLO COPPA CITTA' DELL'OLIO	FI	TOSCANA
	4	SICILIA RACING	1° SLALOM DI SCILLATO	PA	SICILIA
	11	S.S.D.PRORACING S.R.L. -	21° RALLY DI FABARIA - 26° RALLY DEI TEMPLI	AG	SICILIA
	11	FAMS -	1° RALLY DREAMS	FC	EMILIA ROMAGNA
	11	OR TEAM ELITE -	1° MAXI SLALOM COREGLIA ANTELMINELLI	LU	TOSCANA
	11	MOTORSPORT CASERTA CORSE EVENTI - ASSOCIAZIONE A	7° SL. ABRUZZO CITERIORE-TR. DI TURRIVALIGNANI	PE	ABRUZZO
	11	OR ROMBO TEAM -	1° SL.MEM.ANGELO ILLUMINATO-LIMATOLA	BN	CAMPANIA
	11	OR ADIGE SPORT -	4° SLALOM TRENTINO	TN	TRENTINO ALTO A.
	18	OR A.S. AUSONIA CORSE PROMOSPORT -	2° SLALOM DEI MONTI ERNICI VEROLI (FR)	FR	LAZIO
	18	SC. VALPOLCEVERA ORGANIZZAZIONI -	25° SLALOM CERANESI / PRAGLIA	GE	LIGURIA
	18	THREE UNIT RACE	1° OVER RALLY VALLE STAFFORA	PV	LOMBARDIA
	18	SCUDERIA PALAZZINA A.S.D.	24° RAAB RALLY ALTO APPENNINO BOLOGNESE	BO	EMILIA ROMAGNA
	25	OR SCUDERIA CALTANISSETTA CORSE -	9° RALLY DI CALTANISSETTA	CL	SICILIA
	25	OR ROMBO TEAM - OR GIERRE TEAM	26° SLALOM SALERNO - CROCE DI CAVA	SA	CAMPANIA
	25	SC LA CONTEA RACING	1° MINISLALOM CSAI/ASI CITTA' DI MODICA	RG	SICILIA

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
OTTOBRE	2	OR PROMOGEST SRL -	RONDE CENTRO ITALIA	RI	LAZIO
	2	OR ASSOCIAZIONE DALIDA' -	10 SLALOM MONTE CONDRÒ	CZ	CALABRIA
	2	POVIL RACE SPORT -	4° SLALOM CITTA' DI BOLCA	VR	VENETO
	9	OR A.S.D.. LANTERNARALLY -	6^ RONDE DELLA VAL D'AVETO	GE	LIGURIA
	9	AUTOMOBILE CLUB ACIREALE -	21° SLALOM CITTA' DI GIARRE	CT	SICILIA
	16	OR A.S. AUSONIA CORSE PROMOSPORT -	1 RALLY RONDE CITTÀ DEI PAPI	FR	LAZIO
	16	OR SCUDERIA INTERCOMUNALE JONIO CORSE - ACI MESSINA	RALLY TAORMINA-MESSINA 2011	ME	SICILIA
	16	AS KINISIA KARTING CLUB -	19° COPPA KINISIA	TP	SICILIA
	16	ASS.SP. DILETTANTISTICA EGNATHIA -	2° SLALOM GIRITONE SELVA DI FASANO	BR	PUGLIA
	23	OR SCUDERIA AUT. SAN MICHELE -	1^RONDE DELLE CRETE SENESI-TROFEO DEL TARTUFO BIAN	SI	TOSCANA
	23	ASD VIEMME CORSE -	1° MINISLALOM CSAI/ASI CITTA' DI SORTINO	SR	SICILIA
	30	SANREMORALLY S.R.L. -	GIRO D'ITALIA AUTOMOBILISTICO	TO	PIEMONTE
	30	OR PROSERVICE S.R.L. -	1^ RONDE COLLINE DI CESENA E RUBICONE	FC	EMILIA ROMAGNA
	30	AC PORDENONE	2^ REGOLARITA' SPORT FRIULI OCCIDENTALE	PD	FRIULI V.G.
NOVEMBRE	6	OR ROMBO TEAM - A.S.D. ROMBO CLUB	7° SLALOM SORRENTO - SANT'AGATA	NA	CAMPANIA
	13	OR ASD SALERNO CORSE -	2° MINISLALOM CSAI/ASI CITTA' DI TAORMINA	ME	SICILIA
	20	OR AC GORIZIA -	I RALLY DELLA VENEZIA GIULIA	GO	FRIULI V.G.
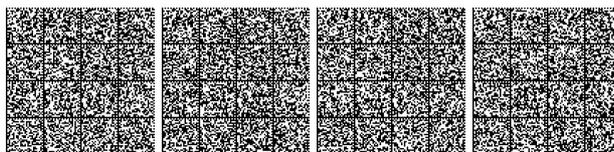
MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
NOVEMBRE	27	OR A S D SALENTO MOTOR SPORT -	1 RONDE DEL BAROCCO SALENTINO	LE	PUGLIA
DICEMBRE	4	MOTORSPORT CASERTA CORSE EVENTI ASD - MATESE RACING	8° RONDE ALTO CASERTANO-TR. ROCCA D'EVANDRO (CE)	CE	CAMPANIA
	4	EQUIPE VITESSE EVENTS -	RONDE DELLA VALSANGONE	TO	PIEMONTE
	4	OR PROSERVICE S.R.L. -	1^ RONDE MOTORACINGBO	BO	EMILIA ROMAGNA
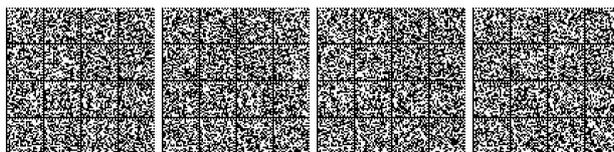
Elenco 4

a) GARE DI VELOCITA' MOTO					
(Nuova Istituzione)					
MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV	REGIONE
LUGLIO	24	M.C. SPOLETO	SPOLETO - FORCA DI CERRO	PG	UMBRIA

11A02982
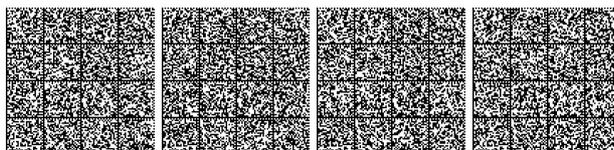
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Proroga dello smaltimento di scorte del medicinale «Boostrix».

Estratto provvedimento V&A.PC n. 361 del 18 gennaio 2011

Titolare A.I.C.: GSK SPA.

Specialità medicinale: BOOSTRIX.

Tipologia: proroga smaltimento scorte.

Considerate le motivazioni portate da codesta Azienda e relativamente ai lotti: AC37B053AE - AC37B050BG le confezioni della specialità medicinale «Boostrix» 034813117/M - 0,5 ml 1 siringa preriempita con ago di sospensione iniettabile Dtpa vaccino, possono essere dispensati per ulteriori 60 giorni a partire dal 16 dicembre 2010 data di scadenza dei 180 giorni previsti dalla determinazione V&A.PC//II/391 del 31 maggio 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 18 giugno 2010, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A02588

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Avviso relativo alla designazione di un esperto presso il Consiglio nazionale degli utenti.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, del regolamento sui criteri per la designazione, l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio nazionale degli utenti di cui alla delibera n. 54/99/CONS, come modificata in particolare dalla delibera n. 399/10/CONS, (di seguito "regolamento") le associazioni incluse nell'elenco pubblicato, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del regolamento, sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31/12/2010 e disponibile sul sito dell'Autorità www.agcom.it sotto il banner CNU, Consiglio nazionale degli utenti,

SONO INVITATE

a designare uno degli esperti tra i quali l'Autorità sceglierà i componenti del Consiglio nazionale degli utenti.

L'esperto, come richiesto dall'art. 2, comma 1, del regolamento, dovrà essere particolarmente qualificato in campo giuridico, sociologico, psicologico, pedagogico, educativo e massmediale, e dovrà essersi distinto nell'affermazione dei diritti e della dignità della persona o delle particolari esigenze della tutela dei minori.

Ogni singola associazione riportata in elenco deve indicare il nominativo di un esperto, corredato da un curriculum e da una dichiarazione di non incompatibilità ai sensi dell'art.7 del regolamento debitamente sottoscritta dall'interessato.

La designazione deve essere debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione e deve essere inviata all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Gabinetto, "Designazione esperto CNU" - via Isonzo, 21 *b)*, 00198 Roma, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, a pena di irricevibilità. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

11A03055

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TERAMO

Provvedimento relativo ai marchi di identificazione dei metalli preziosi

Con determinazione dirigenziale del 9 febbraio 2011, n. 31, è stata cancellata dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, per mancato rinnovo, l'impresa: Alcinii di Iannetti Danilo, viale Europa n. 11 - Val Vomano, Penna Sant'Andrea (Teramo), titolare del marchio 50TE.

11A02609

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Presentazione delle lettere credenziali degli ambasciatori residenti in Italia

L'8 febbraio 2011 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. János Balla, Ambasciatore della Repubblica di Ungheria, S.E. sig.ra Rosemonde Deffon Yakoubou, Ambasciatore della Repubblica del Benin, S.E. Vaqil Ismayil oglu Sadiqov, Ambasciatore della Repubblica dell'Azerbaigian, S.E. Samuel Mapala, Ambasciatore della Repubblica dello Zambia e S.E. Mulugeta Alemseged Gessese, Ambasciatore della Repubblica Federeale Democratica di Etiopia, i quali gli hanno presentato le Lettere Credenziali che li accreditano presso il Capo dello Stato.

11A02726

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 18 febbraio 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3627
Yen	113,62
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,375
Corona danese	7,4546
Lira Sterlina	0,83950
Fiorino ungherese	270,05
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7045
Zloty polacco	3,9145
Nuovo leu romeno	4,2420
Corona svedese	8,7328
Franco svizzero	1,2973
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,7555
Kuna croata	7,4080
Rublo russo	39,7890
Lira turca	2,1509
Dollaro australiano	1,3479
Real brasiliano	2,2715
Dollaro canadese	1,3398
Yuan cinese	8,9529
Dollaro di Hong Kong	10,6081
Rupia indonesiana	12065,48
Shekel israeliano	4,9469
Rupia indiana	61,5940
Won sudcoreano	1514,95
Peso messicano	16,3544
Ringgit malese	4,1238
Dollaro neozelandese	1,7891
Peso filippino	58,974
Dollaro di Singapore	1,7358
Baht tailandese	41,671
Rand sudafricano	9,7676

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A02723

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 21 febbraio 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3668
Yen	113,68
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,458
Corona danese	7,4553
Lira Sterlina	0,84250
Fiorino ungherese	271,01
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7041
Zloty polacco	3,9277
Nuovo leu romeno	4,2328
Corona svedese	8,7620
Franco svizzero	1,2960
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,7690
Kuna croata	7,4085
Rublo russo	39,8620
Lira turca	2,1609
Dollaro australiano	1,3521
Real brasiliano	2,2751
Dollaro canadese	1,3444
Yuan cinese	8,9760
Dollaro di Hong Kong	10,6389
Rupia indonesiana	12095,94
Shekel israeliano	4,9210
Rupia indiana	61,4890
Won sudcoreano	1531,28
Peso messicano	16,4539
Ringgit malese	4,1510
Dollaro neozelandese	1,7899
Peso filippino	59,328
Dollaro di Singapore	1,7436
Baht tailandese	41,728
Rand sudafricano	9,7702

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A02724

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato relativo al testo del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, coordinato con la legge di conversione 26 febbraio 2011, n. 10, recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie».

Nel testo coordinato citato in epigrafe, pubblicato nel supplemento ordinario n. 53/L alla *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 47 del 26 febbraio 2011, è apportata la seguente correzione:

nella TABELLA 1, alla pagina 174, tra la voce nona,

«31 dicembre 2006	articolo 2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nei limiti di spesa»,

e la voce decima,

«31 dicembre 2010	articolo 3, comma 112, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»,

deve intendersi riportata la seguente:

«31 dicembre 2010	articolo 43, comma 12, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.»

11A03056

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto del Ministero dello sviluppo economico, concernente: «Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e di revisione contabile di aziende rilasciata alla "Revi Nord S.r.l.", in Monza». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 278 del 27 novembre 2010).

Nell'estratto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 60, seconda colonna, al quarto rigo, dove è scritto: «… alla Società "*Bevi* Nord S.r.l.",…», leggasi: «… alla Società "*Revi* Nord S.r.l.",…».

11A02842

Comunicato relativo all'avviso dell'Autorità per le garanzie delle comunicazioni, recante: «Avviso relativo alla designazione di un esperto presso il Consiglio nazionale degli utenti». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 48 del 28 febbraio 2011).

La pubblicazione dell'avviso citato in epigrafe, riportato a pag. 66 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, deve ritenersi annullata. Lo stesso avviso, nella sua integralità ed originalità, è pubblicato alla pagina 56 di questa stessa *Gazzetta Ufficiale*.

11A02986

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2011-GU1-050) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€ **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€ **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00